



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici

Determinazione numero 141 del 14/11/2019

OGGETTO: I.T.I.S. "E. FERMI" DI MODENA. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO. SECONDO STRALCIO. SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA STRUTTURALE ED ARCHITETTONICA, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. CUP G99F18000520001 - CIG ZD02A47D5A.

Il Dirigente MANNI ALESSANDRO

Premesso che:

- il plesso scolastico in esame è stato oggetto di verifica sismica, così come richiesto dall'art. 2 c.3 dell'OPCM 3274/03 e s.m.i.: tali indagini furono svolte, come da accordi con la Committenza, prevedendo un livello di conoscenza limitato LC1, come indicato al punto 11.2.3.3 dell'OPCM 3274/03 e dalla circolare 617/09 del CSLP. La verifica sismica restituì risultati non soddisfacenti in termini di resistenza delle strutture in caso di eventi sismici, con un modesto periodo di intervento: pertanto è stato deciso di svolgere una nuova campagna di indagini mirata ad un livello di conoscenza delle strutture di tipo medio LC2 (così come definita ai sensi delle nuove norme tecniche DM17/01/2018);

- gli esiti della nuova verifica sono risultati soddisfacenti per quanto concerne le azioni statiche, ad eccezione di alcuni elementi isolati che la Provincia di Modena ha opportunamente consolidato a mezzo di interventi progettati e realizzati a cavallo del mese di agosto e settembre 2019, mentre per quanto riguarda le azioni sismiche le verifiche di vulnerabilità hanno rilevato la *“capacità dell'edificio a resistere ad un sisma che preveda un'accelerazione pari all'1% di quella di progetto”* ;

- pertanto è stato ritenuto necessario intervenire mediante *“adeguamento sismico”*, il cui Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica è stato approvato con Atto del Presidente n° 167 del 14/10/2019 ;

- a valere sui fondi DM 615/2018 (Mutui BEI) del Piano Triennale Edilizia Scolastica 2018/2020, la Regione Emilia-Romagna ha previsto nel relativo Piano annuale 2019 il contributo per il secondo dei due stralci di intervento previsti pari ad € 2.000.000,00 che verrà confermato con successivo atto di assegnazione definitiva;

Considerato, in ogni caso, necessario procedere urgentemente all'affidamento del servizio di redazione del progetto definitivo-esecutivo strutturale ed architettonico di adeguamento sismico **del**

secondo stralcio, riguardante il corpo di fabbrica adiacente a via Caula ed ospitante le aule didattiche così come illustrato nel sopraccitato Studio di Fattibilità Tecnico-economica;

Visti:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D. Lgs citato, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- l'art. 31 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 il quale stabilisce che gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al suddetto codice e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a);

Richiamate inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:

- l'art. 26, commi, commi 3 e 3 bis, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi;
- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, così come modificato dall'art. 22 comma 8 della legge 114/2014, dall'art. 1, commi 495 e 502 della legge 208/2015, dall'art. 1, comma 1 della legge n. 10/2016 e dal comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA/INTERCENT-E.R.) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario;
- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs.n. 50/2016 che prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

Viste le LINEE GUIDA n.1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria" dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicate sulla G.U. n.228 del 29/08/2016 e ss.mm.ii. così come aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;

Verificato che alla data della presente determinazione la tipologia di servizi richiesti è presente a catalogo nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A./INTERCENT.ER – SATER) al Codice CPV "79933000-3 - Servizi di sostegno alla progettazione";

Atteso che:

- il servizio oggetto della presente determinazione, è riconducibile alla previsione di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) ed art. 31 comma 8 del D. Lgs 50/2016 e verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis comparato con l'importo determinato applicando il Decreto del Ministero della Giustizia 17 Giugno 2016;

- l'importo della prestazione, determinata sulla base del predetto Decreto è pari ad € 34.000,00 oltre cassa previdenziale ed I.V.A. di legge;

Ritenuto:

- di coinvolgere per il confronto competitivo finalizzato all'affidamento diretto, almeno tre professionisti;
- di individuare i professionisti da invitare a presentare offerta attraverso la tipologia di specializzazione necessaria per l'espletamento dell'incarico in oggetto, capacità professionale, esperienza nella progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello della stesura del progetto definitivo-esecutivo strutturale ed architettonico del secondo stralcio di lavori di adeguamento sismico del I.T.I.S. "E. Fermi" di Modena;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di progettazione sopraccitato;
- il valore economico massimo del servizio è pari ad € 34.000,00 oltre cassa previdenziale ed I.V.A. di legge, calcolato sulla base del Decreto Decreto del Ministero della Giustizia 17 Giugno 2016;
- ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- le clausole ritenute essenziali sono contenute nell'allegata lettera di invito e modelli allegati;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 da espletarsi mediante indagine esplorative attraverso il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D. Lgs. citato, ritenuto metodo più adeguato rispetto all'importo del servizio;

Dato inoltre atto:

- che il personale dipendente avente le caratteristiche oggetto dell'affidamento è impegnato nello svolgimento di altri compiti e funzioni inderogabili e che al fine di rispettare i tempi di programmazione delle opere la struttura tecnica dell'Area Lavori pubblici non è in grado di svolgere internamente tale attività;
 - che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di Identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art.3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 della stessa Autorità;
- Si dà atto** che l'onere motivazionale relativo al rispetto del principio di economicità e dei principi di concorrenza (previsti dall'art. 30 comma 1 del D.Lgs.n.50/2016, Linee guida n. 4 paragrafo 3.1-3.2 di A.N.A.C.) può essere soddisfatto mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti dagli operatori economici interpellati.

Dato atto che:

- la Provincia di Modena ha così indetto una indagine di mercato tramite R.D.O. sul mercato elettronico regionale della pubblica amministrazione SATER / INTERCENT-E.R. per "Affidamento del servizio di progettazione definitiva-esecutiva strutturale ed architettonica relativamente al secondo stralcio di lavori di miglioramento/adeguamento sismico del I.T.I.S. E. Fermi di Modena" per un importo previsto a base d'appalto di € 34.000,00 oltre contributi previdenziali ed I.V.A. da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, provvedendo ad inoltrare a n. 4 (quattro) professionisti la richiesta a formulare la relativa offerta economica.
- sono stati invitati a presentare un'offerta i seguenti operatori economici:

	Ragione Sociale	P.IVA	C.F.
1	Ing. EUGENIO BONI	IT03303660363	BNOGNE61T10F2570
2	Ing. LUCCHINI GABRIELE	IT02559001207	LCCGRL77E05A944M
3	PIACENTINI INGEGNERI s.r.l.	IT01756131205	01756131205
4	Ing. ANTONIO PERRETTI	IT01186800767	PRRNTN61A08G942K

- entro il termine di scadenza del predetto Avviso, stabilito nel giorno 30/10/2019 alle ore 12:00 , hanno presentato offerta i seguenti operatori economici:

	Ragione Sociale	P.IVA	C.F.
1	ING. LUCCHINI GABRIELE	IT02559001207	LCCGRL77E05A944M
2	PIACENTINI INGEGNERI S.R.L.	IT01756131205	01756131205
3	ING. ANTONIO PERRETTI	IT01186800767	PRRNTN61A08G942K

-in data 31/10/2019, dopo la scadenza fissata per la presentazione delle offerte, è stata nominata la Commissione di seggio e nel medesimo giorno si è svolta la seduta pubblica di gara in cui il Presidente del Seggio, Ing L. Rossi (sostituito del RUP), ha proceduto sulla piattaforma SATER_INTERCENT-E.R. ad aprire la busta della documentazione amministrativa/economica degli operatori economici concorrenti;

- la Commissione di seggio ha provveduto a verificare la documentazione amministrativa che risulta conforme, ed ha pertanto provveduto in pari data ad ammettere tutti gli operatori economici concorrenti;

- ha provveduto pertanto all'apertura dell'offerta economica, stilando la graduatoria della procedura in oggetto, che risulta essere la seguente:

	Ragione Sociale	Ribasso (%)	Importo offerto (€)
1	Ing. LUCCHINI GABRIELE	31,080%	23.432,80
2	PIACENTINI INGEGNERI S.R.L.	26,000%	25.160,00
3	ING. ANTONIO PERRETTI	20,500%	27.030,00

- la migliore offerta è stata dunque quella presentata dall'operatore economico "Lucchini Gabriele con sede in via Enrico Fermi, 57 - 40055 Castenaso (BO) - C.F. LCCGRL77E05A944M - P.IVA IT02559001207" che è stata ritenuta congrua;

Dato atto che la somma di € 23.432,80 oltre ad € 937,31 per CNPAIA (4%) ed € 5.361,42 per I.V.A al 22% per un totale complessivo di € 29.731,54 verrà imputata al Capitolo n. 3267 "Incarichi e spese tecniche per progettazioni" del PEG 2019 ove trovasi la necessaria disponibilità;

Si dà atto che, e l'Amministrazione ha garantito in aderenza:

a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;

b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;

c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;

d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, nella fase di affidamento ;

e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;

h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

i) al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti , il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

Dato atto che

- ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

- l'operatore economico, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi

obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

- Il CIG, relativo al servizio è il seguente ZD02A47D5A; tale codice sarà indicato all'atto del pagamento che avverrà a mezzo bonifico bancario o postale, dedicato alle commesse pubbliche.

- l'operatore economico individuato ha, altresì, dichiarato di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 5: *“Ai fini dell'aggiudicazione, nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), le stazioni appaltanti verificano esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81”*, così come risulta dal modello di auto-dichiarazioni MA) pervenuto in data 30/10/2019 e che ha presentato la polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali di cui all'art. 31 comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 (assunti al protocollo dell'ente al numero 35556 del 07/11/2019);

- La stazione appaltante procederà a verificare nella competente Cassa previdenziale la regolarità contributiva del professionista; conseguentemente l'affidamento è sottoposto a condizione risolutiva all'esito del procedimento di verifica di regolarità contributiva in corso;

Con riferimento alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 97 del 5.3.2008 avente per oggetto: *“Regolamento per il conferimento di incarichi professionali, di collaborazione occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa”* con la quale è stato approvato apposito regolamento che disciplina gli incarichi indicati nell'oggetto, si conferma che i servizi di progettazione e gli incarichi di natura tecnico specialistica affidati ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 sono esclusi dal suddetto regolamento ai sensi dell'art. 2 del medesimo;

L'incarico conferito con il presente atto verrà ricompreso nel quadro economico del progetto.

Il responsabile del procedimento è l'Ing. Alessandro Manni, Direttore dell'Area Lavori Pubblici

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel *“Documento Privacy”*, di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) di approvare le operazioni di gara informale pubblicate sulla piattaforma SATER-INTERCENT-E.R per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva-esecutiva strutturale ed architettonica relativamente ai *“Lavori di adeguamento sismico del I.T.I.S. E. Fermi di Modena – Secondo stralcio”*, previa indagine di mercato, ai sensi dell'art. 36 c.2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. tramite R.D.O. sul mercato elettronico della P.A. Intercent - E.R.;
- 2) per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano integralmente, di affidare, alle condizioni espresse nella premessa del presente atto e qui integralmente richiamate, il suddetto servizio di progettazione definitiva-esecutiva strutturale ed architettonica relativamente ai *“Lavori di adeguamento sismico del I.T.I.S. E. Fermi di Modena – Secondo stralcio”* all'operatore economico *“Lucchini Gabriele con sede in via Enrico Fermi, 57 - 40055 Castenaso (BO) - C.F. LCCGRL77E05A944M - P.IVA IT02559001207”* che ha

- offerto un ribasso percentuale del 31,080% ed aggiudicandosi così in via definitiva il presente servizio per un importo contrattuale netto di € 23.432,80 oltre ad € 937,31 per CNPAIA (4%) ed € 5.361,42 per I.V.A al 22% per un totale complessivo di € 29.731,54;
- 3) di comunicare l'avvenuta aggiudicazione tramite PEC ai sensi dell'art.76 del D.Lgs.50/2016 ai concorrenti interessati dando atto che il verbale di gara è già stato pubblicato sulla piattaforma SATER _ INTERCENT;
 - 4) di impegnare la somma di € 29.731,54 (lordo) al Capitolo 3267 “Incarichi e spese tecniche per progettazioni” del PEG 2019 ove trovasi la necessaria disponibilità;
 - 5) di dare atto che la spesa è esigibile nell'anno 2019;
 - 6) di dare atto che i pagamenti verranno effettuati allo studio predetto secondo le modalità previste dall'art.6, del Disciplinare di incarico e che il Professionista affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla L. 136/2010;
 - 7) di dare atto che il C.I.G. riferito a questo affidamento è il ZD02A47D5A;
 - 8) di dare atto che in data 03/10/2019 è pervenuto l'esito regolare della verifica contributiva (INARCASSA) del professionista assunto agli atti con prot. 31810 del 04/10/2019;
 - 9) di dare atto che l'assicurazione professionale n. A119C340982-LB rilasciata da LLOYD'S – ASSIGECO MILANO regolarmente in corso di validità, assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 35556/06-06-02 del 07/11/2019 risulta sufficiente a ed adeguata all'incarico in esame;
 - 10) di dare atto che per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia, non viene dato corso ad alcun adempimento trattandosi di attività professionale ai sensi dell'art. 83 comma 3 del D.Lgs. 6 Settembre 2011 n. 159;
 - 11) di dare atto che il professionista non è dipendente di pubblica amministrazione, e agli atti dell'ente è stato assunto apposito curriculum;
 - 12) di dare atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sul sito della Provincia di Modena;
 - 13) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati della Provincia – nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto - che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio;
 - 14) di dare atto che, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
 - 15) di dare atto che la copia della presente determinazione verrà trasmessa alla competente sezione della Corte dei Conti;
 - 16) di confermare quale Direttore dell'esecuzione del presente servizio l'Ing. Daniele Gaudio, dipendente di ruolo della Provincia di Modena;
 - 17) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture” ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 “ e ss.mm.ii.;
 - 18) di stabilire che il suddetto incarico è regolato ai patti alle condizioni del disciplinare allegato che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - 19) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
MANNI ALESSANDRO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche

Telefono 059 209 623 - Fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadi.modena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

PROVINCIA DI MODENA	
All.	
N° 35556	Del 07/11/2019
Cl. 06-06-02	Prec.
Anno	Fasc. 852 Sub.

MODELLO MA)

ATTESTAZIONE e relative dichiarazioni per conferimento di incarico attinente a SERVIZI DI PROGETTAZIONE/direzione lavori/ coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione/collauda, indagini specialistiche diagnostiche relativa a

I.T.I.S. "E. Fermi" di Modena. Lavori di miglioramento/adeguamento sismico. Secondo stralcio. Selezione per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva-esecutiva strutturale ed architettonica, previa indagine di mercato, ai sensi dell'art. 36 c.2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. CUP G99F18000520001 - CIG ZD02A47D5A

IMPORTO A BASE D'APPALTO € 34.000,00 OLTRE AD ONERI 4% E IVA AL 22%

Il/La sottoscritto **Ing. Lucchini Gabriele**

Nato il **05/05/1977** a **Bologna** C.F. **LCCGRL77E05A944M**

Residente in **Castenaso** Prov. **Bologna**

Via **Fermi**, **57**

Stato **ITALIA**

Inscritto nell'Albo Professionale degli **INGEGNERI**

della Provincia di **BOLOGNA** al n.ro **6615/A**

Codice fiscale **LCCGRL77E05A944M**

Partita I.V.A. **02559001207**

Telefono **3394449438** Fax -

Indirizzo e-mail **gabriele.lucchini@elletistudio.com**

P.E.C **gabriele.lucchini@ingpec.eu**

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei propri confronti ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,

CHIEDE

di partecipare alla selezione/affidamento in qualità di: (*barrare e completare l'ipotesi corrispondente alle caratteristiche del partecipante*):

- Libero professionista singolo o associato (art.46 comma 1 lett. a) del D.Lgs.n.50/2016);
- società di professionisti (art.46 comma 1 lett. b) del D.Lgs.n.50/2016);
 - società di ingegneria (art.46 comma 1 lett. a) del D.Lgs.n.50/2016);
 - consorzio, GEIE, raggruppamento temporaneo costituito dai soggetti di cui sopra (art.46 comma 1 lett. a) del D.Lgs.n.50/2016);
 - prestatore di servizi di ingegneria e architettura (art.46 comma 1 lett.d) del D.Lgs.n.50/2016)
 - raggruppamento temporaneo (costituito dai soggetti di cui alle lettere da a) a d) dell' art.46 comma 1 lett. del D.Lgs.n.50/2016)
 - consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista (art.46 comma 1 lett. f) del D.Lgs.n.50/2016)

Nel caso di studio associato, società di professionisti, società di ingegneria, raggruppamento temporaneo, l'incarico verrà svolto da (indicare gli estremi di tutti i componenti della Società/Studio che partecipano effettivamente all'incarico in caso di aggiudicazione):

Nome _____ C.F. _____

Nato il _____

Titolo di studio _____

N.ro Ordine Profess. _____

Provincia _____

Tel. _____ Fax. _____ E-mail: _____

Prestazione svolta: _____

Nome _____ C.F. _____

Nato il _____

Titolo di studio _____

N.ro Ordine Profess. _____

Provincia _____

Tel. _____ Fax. _____ E-mail: _____

Prestazione svolta: _____

Si specifica inoltre , ai sensi dell'art. 24 comma 5 del D.Lgs.n.50/2016, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche :

Nome _____ C.F. _____

Nato il _____

Titolo di studio _____

N.ro Ordine Profess. _____

Provincia _____

Tel. _____ Fax. _____ E-mail: _____

Prestazione svolta:

Il quale/i quali, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt.46 e 47 del citato D.P.R. dichiara/dichiarano :

- che l'indirizzo sopraindicato è il domicilio eletto per le comunicazioni e di autorizzare espressamente l'Amministrazione all'invio di ogni comunicazione relativa alla presente procedura, ed avente valore legale, ai predetti recapiti, compresa la posta elettronica ed il numero di fax sopra indicati.

Ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

dichiara altresì

a) di avere preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio e di aver giudicato l'esecuzione dello stesso realizzabile e tale da consentire il prezzo offerto;

b) di aver effettuato una verifica della disponibilità del personale, di attrezzature e mezzi necessari per eseguire il servizio alle condizioni stabilite dal Disciplinare delle condizioni;

c) di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le disposizioni contenute nel D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, nel Disciplinare delle condizioni e nel regolamento per la disciplina dei contratti e di accettarne tutte le condizioni;

d) di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza/duvri per garantire l'esecuzione servizio nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro come da normativa vigente, nonché degli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi, dai contratti e dagli accordi locali vigenti nel luogo in cui verrà eseguita il servizio;

e) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero della residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono il trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani;

f) l'assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del medesimo D.lgs. 159/2011;

g) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 C.P., aggravati ai sensi dell'art.7 del D.L.13.05.1991 n.152 convertito con modificazioni dalla Legge 12.07.1991 n.203, o, essendo stato vittima dei medesimi reati citati, di non aver omesso la denuncia dei fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art.4 primo comma della L.24.11.1981 n.689;

h) l'inesistenza di sentenze di condanna definitiva o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale per uno dei reati descritti all'art.80 comma 1 lett.a), b), c), d), e), f), del D.Lgs.n.50/2016;

i) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30 comma 3 del D.Lgs.n.50/2016 e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi o forniture come previsto dall'art. 80 comma 5 lett.a) del suddetto decreto precisando :

i bis) di aver le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:

INAIL.....

INPS.....

ALTRO INARCASSA Matricola 723462

che il settore di appartenenza del contratto collettivo che è tenuta ad applicare è il seguente:

ALTRI SETTORI*

*occorre specificare il settore di riferimento da individuarsi all'indirizzo :

Modello MA) incarichi a società e studi

A cura del Servizio Amministrativo - Area Lavori Pubblici - Provincia di Modena, agg. maggio 2017

[http://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Area-download.aspx/Cronologia_versioni_comunicazioni_obbligatorie/Versione del 30 Ottobre 2007/Allegati al Decreto CO/Allegati DMCO/Allegato D/ Allegato D Classificazioni v.1.1.xls/](http://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Area-download.aspx/Cronologia_versioni_comunicazioni_obbligatorie/Versione_del_30_Ottobre_2007/Allegati_al_Decreto_CO/Allegati_DMCO/Allegato_D/Allegato_D_Classificazioni_v.1.1.xls/)

DIMENSIONE AZIENDALE: SENZA DIPENDENTI

j) *-(dichiarazione da compilare nel caso in cui presso lo Studio/Società lavori personale dipendente-*

di essere in regola, in quanto soggetto/i, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 68/99;

oppure in alternativa:

di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge n.68/99;

k) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;

l) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o in materia contributiva e previdenziale secondo la legislazione italiana come previsto dall'art. 80 comma 4 del D.Lgs.n.50/2016;

m) di non aver commesso gravi illeciti professionali nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Provincia di Modena tali da mettere in dubbio la propria integrità o affidabilità accertati con mezzi adeguati dalla medesima stazione appaltante;

n) di non avere svolto compiti di supporto al R.U.P. direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato ai sensi dell'art. 90 comma 8 del Codice in relazione al presente incarico;

o) che nei propri confronti, ai sensi dell'art.80 comma 5 lett. g) del D.Lgs.n.50/2016, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art.213 comma 10 del predetto Decreto, per avere presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

p) che intende subappaltare a terzi parti del servizio con specificazione delle stesse: ¹

q) di impegnarsi, quale eventuale aggiudicatario, in caso di subappalto o di cottimo:

- a depositare presso la Provincia il contratto di subappalto, almeno venti giorni prima dell'inizio delle relative lavorazioni.

r) di non trovarsi nello stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

~~**s)** di avere un fatturato aziendale, con riferimento all'ultimo triennio di €..... più I.V.A. (almeno pari all'importo dell'incarico) come da dichiarazione I.V.A. in funzione del riconoscimento dell'affidabilità economica complessiva dello studio/ società incaricato; NON RILEVANTE PER LA PRESENTE PROCEDURA IN QUANTO NON RICHIESTO DAL DISCIPLINARE~~

~~**t)** di avere eseguito servizi analoghi nei migliori tre anni dell'ultimo quinquennio precedente la data di invito/ richiesta preventivo, con buon esito, per un importo complessivo pari a euro(I.V.A.~~

¹ Solamente per le attività indicate all'art.31 comma 8 del D.Lgs.n.50/2016 relative ad indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.
La mancata dichiarazione comporterà necessariamente il diniego dell' autorizzazione al subappalto o cottimo, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs.n.50/2016. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzi, la dichiarazione dovrà essere rilasciata dalla sola ditta capogruppo o dal legale rappresentante del consorzio.

esclusa), che si elencano nel prospetto seguente, al fine di garantire il possesso di esperienze significative in rapporto all'oggetto dell'incarico: **NON RILEVANTE PER LA PRESENTE PROCEDURA IN QUANTO NON RICHIESTO DAL DISCIPLINARE**

Oggetto	Importo	Anno di di esecuzione	Destinatario

di impegnarsi a presentare, in sede di aggiudicazione dell'incarico o, al più tardi, al momento della firma del contratto o consegna del servizio se effettuato in via d'urgenza :

- polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza ai sensi riferita al presente incarico stipulata mediante polizza autonoma o appendice alla polizza generica purché con riferimento al presente incarico **e secondo l'art. 9 del disciplinare di incarico** rilasciata da istituti bancari o di assicurativi o agenzie all'uopo autorizzate ad operare nel ramo cauzioni.

u) di prendere atto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 (tutela della privacy).

Per i raggruppamenti non ancora costituiti (*):

di voler costituire, in caso di affidamento associazione temporanea di cui all'art. 48 del D. Lgs n.50/2016 e di impegnarsi, pertanto, in caso di aggiudicazione ad uniformarsi alla disciplina prevista e di individuare come mandatario il professionista:

Castenaso (BO), 28/10/2019

IL DICHIARANTE

Ing. Gabriele Lucchini
(timbro e firma)

DOCUMENTO FIRMATO IN DIGITALE

(ai sensi dell'art. 38, c. 3, del D.P.R.445/2000 il legale rappresentante-sottoscrittore allega a pena di esclusione semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità)

All: Curriculum vitae dei singoli progettisti

N.B.

La dichiarazione dovrà essere corredata da un documento di identità personale del/i sottoscrittore/i in corso di validità in fotocopia non autenticata.

In caso di studio associato, la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti lo studio che partecipano all'incarico.

In caso di società di professionisti o di ingegneria, la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della società.

(*) Il presente Modello di autocertificazione dovrà essere compilato da parte di ciascun soggetto partecipante al raggruppamento temporaneo.




AGENZIA PER LO SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

Stazione appaltante: PROVINCIA DI MODENA

Tipo Procedura: Rdo

Titolo: I.T.I.S. "E. Fermi" di Modena. Lavori di miglioramento/adeguamento sismico. Secondo stralcio. Selezione per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva-esecutiva strutturale ed architettonica. e numero registro di sistema: PI317823-19

Offerta Economica

Numero Riga	DESCRIZIONE	UM OGGETTO INIZIATIVA	QUANTITA' (IN UNITA' DI MISURA) (3 dec.)	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (5 dec.)	% DI SCONTO OFFERTA (5 dec.)	ALLEGATO ECONOMICO
0	LAVORI DI MIGLIORAMENTO E O ADEGUAMENTO SISMICO. SECONDO STRALCIO.	UNITA	1,000	34.000,00000	31,08000	 LUCCHINI_Offerta_Economica.pdf.p7m 26FF29F3EBEFCCB7BFB56EA2E3B4E5FD92E1E2ECC1856FE99BEC86B41F2F5393

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA: 23.432,80 €

Ragione sociale del Concorrente: Lucchini Gabriele

VIA ENRICO FERMI, 57 - 40055 Castenaso (Bologna)

C.F. LCCGRL77E03A944MP.IVA IT02559001207

GABRIELE LUCCHINI
Firmato digitalmente

2

Lloyd's Insurance Company S.A. Certificato

L'assicuratore del presente contratto assicurativo è Lloyd's Insurance Company S.A.

Lloyd's Insurance Company S.A. è una società a responsabilità limitata belga (*société anonyme / naamloze vennootschap*) con sede legale in Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio, e registrata presso la Banque-Carrefour des Entreprises / Kruispuntbank van Ondernemingen con il numero 682.594.839 RLE (Bruxelles). È una società assicurativa soggetta alla supervisione della Banca Nazionale del Belgio. Il numero, o i numeri, di registrazione dell'impresa e altre informazioni sono disponibili su www.nbb.be. Sito web: lloyds.com/brussels. E-mail: enquiries.lloydsbrussels@lloyds.com.

Il presente certificato è rilasciato da Lloyd's Insurance Company S.A., con sede legale in Italia in Corso Garibaldi 86, 20121 Milano e registrata presso la Camera di Commercio di Milano con il numero REA MI-2540259. Codice fiscale 10548370963.
E-mail: informazioni@lloyds.com. Tel: +39 02 6378 881.

Numero di contratto: A119C340982-LB

Tipo di contratto: R. C. PROFESSIONALE

Nome del prodotto: R. C. PROFESSIONALE

Versione del testo della polizza: Vedasi Allegato

Indice	
Scheda	3
Normativo	6
Termini e condizioni generali del Contratto	
- Dichiarazione precontrattuale	34
- Clausola di mancato pagamento del premio	34
- Informativa sulla Privacy	35
- Reclami	37

Il premio deve essere pagato al Coverholder di seguito specificato, il quale è autorizzato a riceverlo per conto degli Assicuratori. Il mezzo di pagamento è concordato con detto intermediario, nel rispetto della normativa vigente.

Coverholder:	
Denominazione legale:	Assigeco Srl
Indirizzo, codice postale e città:	via Carlo Crivelli 26 - 20121 Milano
Numero di telefono:	025821041
Indirizzo e-mail:	coverholder@assigeco.it
Numero di registrazione IVASS	B000099506

Contatti:	
Se si desidera denunciare un sinistro ai sensi del presente contratto, si prega di contattare:	(Vedi testo di polizza)
In caso di domanda di altra natura relative al presente contratto, rivolgersi invece a:	(Vedi testo di polizza)

Data

19 aprile 2019


 Lloyd's Insurance Company S.A.
 Registro Scias
 Rappresentante per l'Italia

Il presente certificato è valido unicamente se reca la firma del Rappresentante per l'Italia, in nome e per conto di Lloyd's Insurance Company S.A.

Firma del Contraente

Data

Firmato da

Firmato digitalmente da
 Gabriele Lucchini
 19-04-2019 17:34
 Castenaso, BO
 IT

Quietanza del premio

..... ha ricevuto l'importo di EURO a titolo di premio,
 in data

Data

Firmato da

SCHEDA DI COPERTURA

- **Contraente:** Lucchini Gabriele
 Via Fermi 57
 40055 Castenaso (BO)
 Codice Fiscale / Partita IVA: LCCGRL77E05A944M /
 02559001207
- **Assicurato/i:** NOMINATIVO:
 gabriele lucchini
 SI
 ISCRITTO ALL'ALBO?
- **Durata del Contratto:** dalle ore 24.00 del 22-04-2019 alle ore 24.00 del 22-04-2020
 Polizza con tacito rinnovo (come disciplinato dalle Condizioni Normative)
- **Limite per sinistro ed in Aggregato Annuo:** Euro 1.000.000,00
- **Franchigia:** Euro 3.500 per sinistro
- **Retroattività:** Illimitata
- **Condizioni Speciali:** Nessuna
- **Premio Lordo Complessivo:** Euro 490,99

POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI

La presente Polizza è una polizza di responsabilità civile nella forma "claims made". Ciò significa che la Polizza copre i Reclami avanzati nei confronti dell'Assicurato e notificati a Lloyd's Insurance Company S.A. per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione o durante l'eventuale periodo di garanzia postuma.
Si conviene inoltre che le informazioni contenute nel questionario costituiscono la base di quest'Assicurazione e che il questionario stesso sia parte integrante della Polizza.

DEFINIZIONI

I termini e le espressioni utilizzati al singolare comprendono anche il plurale e viceversa. Nella presente Polizza sono attribuiti specifici significati ai termini in grassetto, di cui è fornita la definizione. I termini cui non corrisponde una specifica definizione nella presente Polizza hanno il significato ad essi normalmente attribuito.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, ossia:

- il **Contraente**;
- qualsiasi persona fisica che sia, sia stata o sarà titolare, socio, partner, professionista associato, dipendente o collaboratore del **Contraente** esclusivamente per l'attività svolta per conto e nel nome del **Contraente**;
- eredi, tutori e curatori di qualsiasi **Assicurato**.

Assicuratori

Lloyd's Insurance Company S.A.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Attività Professionale

I servizi forniti dall'**Assicurato**, realizzati nel campo professionale di sua competenza (architettura e/o ingegneria), e per i quali è legalmente autorizzato ed iscritto al relativo Ordine Professionale in ottemperanza alle vigenti leggi e regolamenti.

Collaboratore

Qualsiasi persona fisica che opera, ha operato od opererà per conto dell'**Assicurato** in qualità di prestatore d'opera o lavoratore autonomo, praticante, apprendista, studente, corrispondente italiano od estero o parimenti qualificato, anche a tempo pieno o part-time, in periodo di formazione, per incarichi sostitutivi, per incarichi temporanei, per collaborazioni coordinate e continuative e contratti atipici in genere, nello svolgimento dell'**Attività Professionale** e di cui l'**Assicurato** stesso debba rispondere.

Contraente

Il soggetto, ente o persona fisica, che stipula il contratto.

Danni Materiali e Corporali

Il pregiudizio economico conseguente a danneggiamenti a cose, lesioni personali o morte.

Durata del Contratto

Il periodo che ha inizio e termine alle date fissate nella **Scheda di Copertura**.

Documenti

Tutti i documenti pertinenti allo svolgimento dell'**Attività Professionale**, esclusi titoli al portatore, biglietti di lotterie e concorsi, banconote, titoli di credito, titoli ed effetti negoziabili, carte valori, valori bollati.

Franchigia

L'importo prestabilito che, in caso di **Sinistro**, rimane a carico dell'**Assicurato** e che va a ridurre l'ammontare dell'**Indennizzo** che sarebbe dovuto se tale **Franchigia** non fosse esisita.

Indennizzo

La somma dovuta dagli **Assicuratori** in caso di **Sinistro**.

Massimale

La massima esposizione degli **Assicuratori** per ogni **Sinistro** e cumulativamente per ogni **Periodo di Assicurazione**.

Grandi Opere

Ciascuna delle seguenti:

- Ferrovie: linee ferroviarie, rotaie, traversine, ghiaia, binari di stazione, ogni impianto di elettrificazione, di segnalamento e di telemetria, con esclusione delle opere civili, sotto e sovrappassi, e degli edifici adibiti a stazioni;
- Funtive: mezzi di trasporto su cavi sospesi, con esclusione di ascensori verticali o obliqui, di funicolari e con esclusione

- delle opere edili connesse, quali gli edifici adibiti a stazioni (a valle, a monte e intermedie) e i plinti di fondazione dei sostegni in linea;
- Gallerie: tutte le gallerie naturali scavate con qualsiasi mezzo, nonché gallerie artificiali, con esclusione di sottopassi e sovrappassi;
- Dighe: sbarramenti di acqua eseguiti con ogni tecnica, con esclusione dei rafforzamenti delle sponde di fiumi;
- Porti: luoghi posti sulla riva del mare, di un fiume e/o un lago che permettono il ricovero delle barche, il carico e lo scarico di merci o l'imbarco e lo sbarco di persone;
- Opere subacquee: tutte le opere totalmente sommerse o aventi le fondazioni basate nell'acqua.

Perdite Patrimoniali

Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di **Danni Materiali e Corporali**.

Periodo di Assicurazione

Se la **Durata del Contratto** è inferiore o uguale a 12 (dodici) mesi, il **Periodo di Assicurazione** coincide con tale durata. In caso contrario, il **Periodo di Assicurazione** corrisponde separatamente a ciascuna annualità della **Durata del Contratto**, distinta dalla precedente e dalla successiva annualità. Il primo **Periodo di Assicurazione** ha effetto alla data e all'ora d'inizio della **Durata del Contratto**.

Periodo di Efficacia

Il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta e la data di scadenza della **Durata del Contratto**.

Polizza

Il documento che prova l'**Assicurazione**.

Premio

La somma dovuta dal **Contraente** agli **Assicuratori**.

Reclamo

Ciascuna delle seguenti fattispecie:

1. qualsiasi richiesta di risarcimento presentata all'**Assicurato**;
2. qualsiasi diffida scritta o verbale ricevuta dall'**Assicurato**, in cui un terzo esprima l'intenzione di attribuire all'**Assicurato** una responsabilità civile professionale per perdite o danni;
3. qualsiasi circostanza, compresi gli avvisi di garanzia e/o i mandati di comparizione, di cui l'**Assicurato** venga a conoscenza che si presuma possa ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento nei confronti dell'**Assicurato**;
4. qualsiasi notifica dell'avvio di un procedimento da parte della Corte dei Conti per l'accertamento della responsabilità amministrativa ed amministrativa-contabile.

Tutti i **Reclami** attribuibili allo stesso atto, errore od omissione o ad una serie di atti, errori o omissioni scaturiti dalla stessa causa o ad essa attribuibili verranno considerati un unico **Reclamo**.

Scheda di Copertura

Il documento, nel quale figurano i dettagli richiamati nel testo.

Scoperto

L'importo che rimane a carico dell'**Assicurato**, espresso in misura percentuale sull'ammontare dell'**Indennizzo** che sarebbe dovuto in assenza dello **Scoperto** stesso.

Sinistro

La denuncia agli **Assicuratori** di un **Reclamo** conseguente al verificarsi di un fatto dannoso per il quale è prestata l'**Assicurazione**.

Sottolimita

La massima esposizione degli **Assicuratori** in relazione ad una specifica garanzia: tale importo non si somma a quello del **Massimale**, ma è una parte dello stesso.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. A.1 - Pagamento del Premio

L'**Assicurazione** ha effetto dalle ore 24.00 del giorno stabilito in **Polizza** se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'Art. 1901 C.C. le garanzie sono valide anche se il premio viene corrisposto entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza del **Periodo di Assicurazione**.

Se l'**Assicurato** non paga i **Premi** o le rate di **Premio** successive, l'**Assicurazione** resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della decorrenza del **Periodo di Assicurazione** e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).

Art. A.2 - Calcolo del Premio

Il premio dovuto è calcolato sulla base degli introiti lordi (al netto dell'IVA) contabilizzati dall'**Assicurato** nell'anno fiscale immediatamente precedente alla data di inizio della **Durata del Contratto**.

In caso di **Reclamo**, se viene stabilito che gli introiti lordi dell'**Assicurato** per il precedente anno solare erano superiori a quelli usati per il calcolo del premio originale, ogni **Indennizzo** dovuto più avanti dovrà essere proporzionalmente ridotto.

Gli **Assicuratori** hanno il diritto di eseguire controlli e verifiche sui documenti dell'**Assicurato**, per i quali quest'ultimo è obbligato a fornire prova documentale e chiarimenti secondo quanto richiesto dagli **Assicuratori**.

In riferimento ai raggruppamenti di studi associati, gli introiti che devono essere dichiarati sono pari alla somma degli introiti di ogni singolo membro del raggruppamento (con esclusione del fatturato interno) ed il **Massimale** sarà un singolo **Massimale** aggregato per tutti i membri del raggruppamento.

Gli **Assicuratori** si impegnano a rispettare i seguenti obblighi:

1) Assoluta irrilevanza – ai fini del computo del premio assicurativo dovuto - di sinistri attivati prima della stipula della polizza o del suo rinnovo che, alla medesima data non abbiano dato luogo al riconoscimento dell'obbligo di liquidazione di risarcimenti per responsabilità dell'iscritto ad Inarcassa.

2) Maggiorazione di premio rispetto a quello oggetto dell'offerta, in caso di sinistri pregressi che abbiano dato luogo alla liquidazione di un risarcimento prima della stipula o dell'eventuale rinnovo articolato secondo i seguenti scaglioni:

- 2.1) Per i sinistri pregressi che abbiano dato luogo a risarcimenti di importo pari o inferiore ad euro 100.000 (centomila), premio aumentato + 20%;
- 2.2) Per i sinistri pregressi che abbiano dato luogo a risarcimenti di importo superiore a euro 100.000 (centomila) e fino a euro 150.000 (centocinquanta mila), premio aumentato + 100%;
- 2.3) Per i sinistri pregressi che abbiano dato luogo a risarcimenti di importo superiore a euro 150.000 (centocinquanta mila) e fino a euro 250.000 (duecentocinquanta mila), premio aumentato +300%;
- 2.4) Per i sinistri pregressi che abbiano dato luogo a risarcimenti di importo superiore a euro 250.000 (duecentocinquanta mila) e fino a euro 400.000 (quattrocentomila), premio aumentato +400%;
- 2.5) Per i sinistri pregressi che abbiano dato luogo a risarcimenti di importo superiore a euro 400.000 (quattrocentomila), premio aumentato +500%.

Art. A.3 - Modalità della proroga automatica dell'Assicurazione - Rescindibilità annuale bilaterale

L'**Assicurazione** s'intende automaticamente prorogata, dalla data della sua scadenza, per un nuovo **Periodo di Assicurazione** alle stesse condizioni in corso e subordinatamente al pagamento del premio dovuto ai sensi dell'Art. A.1.

La proroga è però condizionata al ricorrere delle seguenti circostanze essenziali:

- 1) Assoluta irrilevanza – ai fini del computo del premio assicurativo dovuto - di sinistri attivati prima della stipula della polizza o del suo rinnovo che, alla medesima data non abbiano dato luogo al riconoscimento dell'obbligo di liquidazione di risarcimenti per responsabilità dell'iscritto ad Inarcassa.
- 2) Maggiorazione di premio rispetto a quello oggetto dell'offerta, in caso di sinistri pregressi che abbiano dato luogo alla liquidazione di un risarcimento prima della stipula o dell'eventuale rinnovo articolato secondo i seguenti scaglioni:
 - 2.1) Per i sinistri pregressi che abbiano dato luogo a risarcimenti di importo pari o inferiore ad euro 100.000 (centomila), premio aumentato + 20%;
 - 2.2) Per i sinistri pregressi che abbiano dato luogo a risarcimenti di importo superiore a euro 100.000 (centomila) e fino a euro 150.000 (centocinquanta mila), premio aumentato + 100%;
 - 2.3) Per i sinistri pregressi che abbiano dato luogo a risarcimenti di importo superiore a euro 150.000 (centocinquanta mila) e fino a euro 250.000 (duecentocinquanta mila), premio aumentato +300%;
 - 2.4) Per i sinistri pregressi che abbiano dato luogo a risarcimenti di importo superiore a euro 250.000 (duecentocinquanta mila) e fino a euro 400.000 (quattrocentomila), premio aumentato +400%;
 - 2.5) Per i sinistri pregressi che abbiano dato luogo a risarcimenti di importo superiore a euro 400.000 (quattrocentomila), premio aumentato +500%.

3) che il fatturato relativo all'ultimo anno solare non comporti l'attribuzione del rischio ad una fascia di premio diversa. Qualora taluno dei punti 1. e 2. che precedono non trovi applicazione, l'Assicurato deve darne avviso per iscritto agli Assicuratori entro i 30 (trenta) giorni successivi alla predetta data di scadenza e gli Assicuratori avranno diritto di confermare la proroga oppure di annullarla con restituzione del Premio se questo fosse già stato riscosso ed eventualmente di concordare con l'Assicurato i termini di rinnovo del contratto. Ciascuno dei punti 1. e 2. che precedono s'intende tacitamente confermato nel caso in cui l'Assicurato non abbia dato diverso avviso agli Assicuratori nei termini suddetti. Si applica il disposto dell'Art. 1898 C.C. (aggravamento del rischio).

I disposti che precedono si applicano anche alla scadenza di ciascun Periodo di Assicurazione successivo, ferma la facoltà di ognuna delle parti di dare disdetta all'Assicurazione mediante PEC da inviare all'altra parte almeno 30 (trenta) giorni prima della data di ogni scadenza, ma in ogni caso non oltre la data di scadenza della Convenzione tra gli Assicuratori ed INARCASSA.

Art. A.4 - Forma delle comunicazioni e modifiche

Ogni comunicazione deve essere effettuata per iscritto e le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono avvenire mediante atto scritto, firmato da entrambe le parti.

Art. A.5 - Obblighi in caso di Sinistro

L'Assicurato o i suoi aventi diritto devono dare avviso scritto agli Assicuratori di qualsiasi Reclamo, comprese le circostanze di cui al punto 3. della definizione di Reclamo, entro 30 (trenta) giorni da quando ne sono venuti a conoscenza oppure ne hanno avuto la possibilità ai sensi dell'Art. 1913 C.C..

Ogni lettera relativa ad una richiesta di risarcimento, ogni mandato di comparizione o citazione e ordinanza deve essere inoltrato/a agli Assicuratori immediatamente all'atto della sua ricezione.

L'eventuale richiesta di risarcimento pervenuta in seguito alle comunicazioni specificate ai punti 2. e 3. della definizione di Reclamo sarà considerata come se fosse stata fatta durante il Periodo di Assicurazione in cui sono state notificate tali comunicazioni agli Assicuratori.

Senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l'Assicurato non dovrà ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni o sostenere spese al riguardo.

Gli Assicuratori avranno la facoltà di assumere in qualsiasi momento la gestione delle vertenze in qualunque sede, a nome dell'Assicurato.

L'Assicurato dovrà fornire agli Assicuratori tutta l'assistenza che questi gli richiederanno, ma l'Assicurato non sarà tenuto a resistere ad un'azione legale, se questa non sia considerata contestabile da un legale qualificato da nominarsi di comune accordo tra l'Assicurato e gli Assicuratori.

Senza il previo consenso scritto dell'Assicurato, gli Assicuratori non potranno pagare risarcimenti a terzi. Qualora però l'Assicurato dovesse opporre un rifiuto ad una transazione raccomandata dagli Assicuratori preferendo resistere alle pretese del terzo o proseguire l'eventuale azione legale, gli Assicuratori non saranno tenuti a pagare di più dell'ammontare per il quale ritenevano di transare, oltre alle spese legali e di giudizio sostenute col suo consenso fino alla data in cui l'Assicurato abbia opposto detto rifiuto, fermi in ogni caso il Massimale e la Franchigia convenuti e detratte le somme eventualmente già pagate durante il Periodo di Assicurazione per danni, costi o spese del richiedente.

L'Assicurato prenderà tutte le ragionevoli cautele per tutelare il diritto di rivalsa che potrà avere o acquisire verso terzi, e derivantegli da obbligazioni contrattuali o per legge. Se gli Assicuratori liquideranno danni o spese secondo i termini della presente Polizza, l'Assicurato cederà agli Assicuratori tutti i diritti di rivalsa e darà ogni possibile assistenza per esercitarli. Gli Assicuratori rinunciano ad ogni diritto di rivalsa contro qualunque Collaboratore dell'Assicurato e ogni altra persona fisica o giuridica che operi congiuntamente con l'Assicurato a meno che la responsabilità derivi in tutto o in parte da atti od omissioni dolosi, od atti criminali di tali persone.

Se, alla data in cui si verifica un Reclamo ai sensi della presente Polizza, l'Assicurato ha diritto o avrebbe diritto in assenza della presente Polizza ad un indennizzo in base a qualsiasi altra polizza o polizze, gli Assicuratori risponderanno solo per le somme eccedenti il massimale di tale altra polizza o polizze (Differenza di Limiti - D.I.L.) o per Sinistri non coperti da tale altra polizza o polizze perché esclusi o perché in franchigia e che invece sono coperti dalla presente Polizza (Differenza di Condizioni e di Franchigie - D.I.C e D.I.E.).

Art. A.6 - Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. A.7 - Foro competente

Per tutte le controversie derivanti o comunque connesse con la presente Assicurazione, foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o della sede legale del Contraente.

Art. A.8 - Domande Giudiziali

La rappresentanza processuale passiva è stata conferita a Lloyd's Insurance Company S.A., Corso Garibaldi 86, 20121 Milano.

Art. A.9 - Rinvio alle norme della legge italiana

Per tutto quanto non è diversamente regolato, in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione della presente Assicurazione, valgono le norme della legge italiana in materia ed in particolare gli Artt. 1882 e s.s. C.C..

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Art. B.1 - Oggetto dell'Assicurazione

B.1.1 Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale responsabile ai sensi di legge, relativamente al Reclamo notificato all'Assicurato e da questi regolarmente denunciato agli Assicuratori durante il Periodo di Assicurazione, in relazione allo svolgimento dell'Attività Professionale, per inadempimento ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia verificatesi o commesse con colpa anche grave da parte dell'Assicurato o delle persone per le quali l'Assicurato sia responsabile.

- B.1.2 L'Assicurazione vale altresì
- per le responsabilità derivanti dall'Assicurato nei casi in cui questi sia il mandatario di un raggruppamento di progettisti e nel caso di incanichati contratti con Enti Pubblici per i pregiudizi derivanti a questi ultimi e per i quali si può adire la Corte dei Conti;
 - per le responsabilità derivanti dall'Assicurato e conseguenti ad atti od omissioni disonesti o fraudolenti da parte di Collaboratori dell'Assicurato, fermo restando che non potrà avere diritto ad alcun indennizzo chi abbia commesso tali atti od omissioni disonesti o fraudolenti e che è fatto obbligo all'Assicurato di salvaguardare il diritto di regresso eventualmente spettante agli Assicuratori verso le persone che avranno commesso tali atti od omissioni disonesti o fraudolenti.
 - l'attività di amministratore di stabili o condominii svolta nei modi e nei termini previsti dall'Art. 1130 Codice Civile

B.1.3 Gli Assicuratori si obbligano inoltre a rimborsare all'Assicurato, secondo i termini e le condizioni della presente Polizza, le spese ragionevolmente e necessariamente sostenute, previo consenso degli Assicuratori, per apportare varianti ad un progetto prima della firma del certificato di completamento o consegna, solo ed in quanto tali varianti si dovessero rendere necessarie per errori commessi dall'Assicurato nella prestazione dei suoi servizi professionali, e solo se tali errori sono attribuibili alla negligenza dell'Assicurato (o delle persone) per le quali l'Assicurato sia legalmente responsabile) e non derivino da condizioni contrattuali specifiche. Gli Assicuratori si obbligano a rimborsare tali spese all'Assicurato anche in assenza di Reclami da parte di terzi aventi diritto, purché l'Assicurato dimostri con adeguata documentazione la validità di tali spese e che dette spese siano state sostenute al fine di evitare un danno certo, prossimo ed imminente.

Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione, indipendentemente dal fatto che le stesse siano o meno assistite da esclusive ordinarie.

L'Assicurazione è valida a condizione che, gli atti errori od omissioni o la serie degli stessi che abbia dato luogo al Reclamo siano stati posti in essere in un periodo nel quale sia regolarmente iscritto al relativo albo professionale e/o abilitato ai sensi di legge all'esercizio dell'Attività Professionale.

Art. B.2 - Inizio e termine della garanzia - Retroattività illimitata

L'Assicurazione vale per i Reclami presentati per la prima volta all'Assicurato e da questi debitamente denunciati agli Assicuratori nel corso del Periodo di Assicurazione o durante qualsiasi periodo concesso per la denuncia ai termini degli Artt. A.5 e B.6.11, indipendentemente dalla data in cui i comportamenti che abbiano causato tali Reclami siano stati posti in essere.

Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892-1893 C.C. ogni Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcun Reclamo in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a Lui imputabile, già al momento della stipula dell'Assicurazione.

Si precisa che sono comunque escluse le conseguenze di qualsiasi circostanza denunciata in base a polizze assicurative in vigore prima della decorrenza dell'Assicurazione.

In caso di decesso dell'Assicurato durante la Durata del Contratto, l'Assicurazione è operante anche per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 anni successivi alla data del decesso, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia.

Il Massimale indicato nella Scheda di Copertura è l'obbligazione massima alla quale gli Assicuratori saranno tenuti cumulativamente per tutti i Sinistri pertinenti all'intera durata della garanzia postuma di cui al comma precedente. Qualora risulti che un Sinistro rientrante nella garanzia postuma sia risarcibile da altra polizza o polizze stipulate direttamente dall'Assicurato o da altri per suo conto, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale Sinistro.

Art. B.3 - Massimale e Franchigia

L'Indennizzo riconosciuto dagli Assicuratori non può superare il Massimale specificato nella Scheda di Copertura, salvo quanto previsto al successivo Art. B.4 e fermo restando che, nei casi in cui gli Assicuratori sono tenuti ad indennizzare più di una persona, l'importo totale dell'Indennizzo dovuto dagli Assicuratori ai sensi della presente Polizza non può superare globalmente il Massimale specificato.

Le garanzie vengono prestate con una Franchigia a carico dell'Assicurato il cui importo è indicato nella Scheda di Copertura.

Art. B.4 - Altri costi

In aggiunta a quanto previsto dall'Art. B.3 ed ai sensi dell'Art. 1917 C.C., gli Assicuratori tengono indenne l'Assicurato o gli rimborsano, fino al 25% del Massimale indicato nella Scheda di Copertura, tutti gli altri costi e spese legali, compresi quelli sostenuti dall'Assicurato per i procedimenti penali instaurati contro l'Assicurato o i suoi Collaboratori, sostenuti dall'Assicurato con il consenso scritto degli Assicuratori, in relazione a Reclami fatti all'Assicurato e notificati agli Assicuratori ai sensi della presente Polizza. Relativamente ai costi per procedimenti penali, nel caso di condanna dell'Assicurato, tutti i costi e le spese riconosciuti dagli Assicuratori devono essere rimborsati dall'Assicurato. Se l'ammontare dell'Indennizzo supera il Massimale previsto dalla presente Polizza, gli Assicuratori rispondono di tali altri costi e spese solo nella proporzione esistente fra il Massimale e l'importo totale dell'Indennizzo richiesto. La Franchigia indicata nella Scheda di Copertura non si applica ai costi e spese previsti dal presente articolo.

Art. B.5 - Limiti territoriali e giurisdizionali

L'Assicurazione è valida per i Reclami fatti valere in qualunque paese del mondo, con l'esclusione del risarcimento di danni, della liquidazione di danni, sentenze giudiziali o transazioni negoziate, di costi e spese del richiedente e altri costi e spese relativi a o derivanti da richieste di risarcimento presentate o azioni legali intentate contro l'Assicurato davanti ad arbitri, tribunali o corti negli Stati Uniti d'America, nei territori sotto la loro giurisdizione e in Canada.

Art. B.6 - Altre condizioni

B.6.1 GARANZIE COMPRESSE

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Assicurazione si intende operante anche per lo svolgimento delle seguenti attività:

- Consulenza Ecologica ed Ambientale: ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-umore);
- Igiene e Sicurezza del Lavoro: igiene del lavoro (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza sui luoghi di lavoro compreso l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (individuazione e valutazione dei rischi di infortunio e/o malattia professionale, prevenzione tecnica ed educativa, individuazione delle misure di sicurezza e salubrità dei locali di lavoro, elaborazione di programmi di informazione dei lavoratori, prevenzione di incendi e predisposizione di piani per l'evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo);
- Sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione, a cielo aperto e sotterranee, compreso l'incarico di Direttore Responsabile e Sorvegliante previsti dal D.Lgs. 624/1996 e s.m.i.;
- Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori, come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- Redazione del Fascicolo del Fabbricato per l'accertamento della consistenza statico-funzionale secondo le delibere approvate dai singoli Enti Locali territoriali;
- Responsabilità dirigenziali del servizio tecnico di un Ente Pubblico a professionisti esterni con contratto di incarico professionale (TAR Lombardia, Sez. Brescia - sentenza del 28/04/2003);
- Attività di Responsabile del Procedimento esterno all'Ente Pubblico e di supporto al Responsabile del Procedimento;
- Attività professionali di verifica e controllo, con esclusione di quelle di cui all'art.112 del D.Lgs. 163/06, per le quali ultime è necessaria l'attivazione di specifica copertura assicurativa;
- Prestazioni professionali relative alle attività urbanistiche di cui alla Legge 1150/1942 e successive leggi regionali;
- Project Management nelle Costruzioni;
- DIA e superDIA;
- Il rilascio di certificazioni, dichiarazioni e/o relazioni in merito alle opere di cui alla descrizione dell'attività. A puro titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia comprende:
 - certificazioni e dichiarazioni in ambito acustico (Legge 447/1995 e s.m.i.);
 - certificazioni e/o dichiarazioni in ambito energetico (D.Lgs. 192/2005, D.Lgs. 311/2006, D.P.R. 59/2009, D.Lgs. 28/2011 e s.m.i.);

m) certificazioni e/o dichiarazioni in merito agli impianti interni ad edifici (D.M. 37/2008 e s.m.l.);
tutte le attività previste dall'Art. 16 e 46 del D.P.R. 328/2001.

B.6.2 PRIVACY

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.l. per Perdite Patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.

B.6.3 PERDITA DI DOCUMENTI

L'Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di Documenti ricevuti per l'esecuzione di incarichi professionali, anche se derivanti da furto, rapina o incendio. Sono comprese le spese necessarie per la sostituzione od il restauro dei Documenti andati perduti, smarriti, danneggiati o distrutti, purché tali spese siano comprovate da fatture o note di debito approvate da persona competente da nominarsi dall'Assicurato e dagli Assicuratori di comune accordo, restando comunque esclusi dischi, nastri ed altri supporti di immagazzinamento o archiviazione dati. Rimane esclusa ogni responsabilità dell'Assicurato per Reclami che siano conseguenza naturale dell'uso dei Documenti, del loro graduale deterioramento, dell'azione di tarne e vermi in genere sui Documenti stessi.

B.6.4 GENERAL CONTRACTING

In caso di incarichi professionali acquisiti in regime di "General Contracting" o "Chiavi in Mano", l'esclusione di cui all'Art. B.7.2 lettera a) si intende annullata e così sostituita:

- "attività finalizzate all'acquisizione, compreso il relativo finanziamento, delle aree dove verranno eseguite le opere;
- svolgimento o mancato svolgimento di attività, in esse comprese quelle di consulenza, dei servizi relativi o della manodopera, finalizzate (e/o connesse) alla concessione di finanziamenti eventualmente previsti per il pagamento di qualsiasi parte o quota del progetto;
- superamento del budget di spesa e/o dei costi previsti per la redazione del progetto e per l'esecuzione delle opere, da qualsivoglia preventivo ovvero da qualsiasi altro limite di spesa;
- mancato o ritardato completamento delle opere da costruire o montare in relazione ai tempi contrattualmente stabiliti dal contratto;
- sottoposizione del Contraente, dell'Assicurato o di qualsiasi appaltatore, subappaltatore o fornitore a procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria e comunque da un accertato stato di insolvenza dei soggetti indicati nel presente paragrafo;
- predisposizione o la mancata predisposizione di piani per la sicurezza o delle procedure relative connessi con il progetto ad eccezione di quelli stabiliti quali rientranti nelle attività professionali oggetto del contratto e previste dal D.Lgs. 81/2008;
- predisposizione o mancata predisposizione di stime o perizie ad eccezione di quelle rientranti legittimamente nell'ambito degli incarichi, attività o servizi resi a terzi e coperti dalla presente garanzia;
- qualsiasi vizio o difetto di costruzione o di esecuzione di lavori non conformi al progetto e/o ai capitolati esecutivi (inclusi in via esemplificativa ma non esaustiva le planimetrie, i bozzetti e le specifiche tecniche) nel caso in cui le opere vengano eseguite da:
 - a) l'Assicurato;
 - b) un subappaltatore dell'Assicurato;
 - c) ogni impresa, e/o controllata di ogni impresa, di cui l'Assicurato abbia la titolarità o il possesso di una partecipazione anche non di controllo o in cui eserciti poteri di indirizzo o di gestione nonché ogni impresa che abbia la titolarità o il possesso di una partecipazione ovvero eserciti poteri di indirizzo o di gestione nell'Assicurato."

B.6.5 DIARIA PER COMPARIZIONE DAVANTI AD UN TRIBUNALE

Per qualsiasi persona indicata ai punti a) e b) che seguono, che compaia effettivamente davanti ad un Tribunale in qualità di testimone in relazione ad un Reclamo notificato in base alla presente Polizza ed oggetto di garanzia, i costi di difesa di cui all'Art. B.4 comprendono le seguenti indennità giornaliere per ciascun giorno di comparizione obbligatoria:

- a) Euro 500,00 per qualsiasi titolare, socio o amministratore Assicurato;
- b) Euro 250,00 per qualsiasi Collaboratore.

La presente garanzia viene prestata senza l'applicazione di Franchigie o Scoperti.

B.6.6 RIDUZIONE DEL DANNO D'IMMAGINE

L'Assicurazione si estende a coprire i costi ragionevolmente sostenuti o da sostenere, previo accordo scritto degli Assicuratori, per ridurre il danno d'immagine eventualmente sofferto dall'Assicurato a causa di un Sinistro che sia stato reso noto con qualunque mezzo.

La presente garanzia è soggetta ad un Sottolimito per Periodo di Assicurazione di Euro 50.000,00 e viene prestata senza l'applicazione di alcuna Franchigia.

B.6.7 PROPRIETÀ INTELLETTUALE

L'Assicurazione comprende i Reclami avanzati contro l'Assicurato a seguito qualsiasi violazione non intenzionale dei diritti di proprietà intellettuale di terzi, ad eccezione di brevetti e segreti commerciali. Per "segreto commerciale" s'intende un'informazione che trae un reale o potenziale valore economico a sé stante dal fatto di non essere di pubblico dominio e di non essere prontamente verificabile con opportuni mezzi da altre persone che potrebbero ricavare un vantaggio economico dalla sua divulgazione o dal suo utilizzo.

B.6.8 SANZIONI

A maggior chiarimento delle condizioni di polizza si precisa che - salvo il caso di applicazione diretta della sanzione all'Assicurato - il presente contratto tiene indenne quest'ultimo dai Reclami presentatigli dai clienti in conseguenza di sanzioni fiscali ad essi comminate che siano riconducibili ad atti colposi commessi dall'Assicurato o da persone del cui operato l'Assicurato debba rispondere nello svolgimento dell'Attività Professionale.

B.6.9 VINCOLO DI SOLIDARIETÀ

Fermi restando gli altri termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella Polizza o ad essa aggiunti, in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno di tutto quanto dovuto dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

B.6.10 SOCIETÀ DI SERVIZI

La copertura opera anche se l'Assicurato dovesse fare uso di una società di servizi per l'emissione delle fatture ai propri clienti, rimanendo comunque sempre esclusa qualsiasi responsabilità derivante da attività amministrative di tali società di servizi.

B.6.11 GARANZIA POSTUMA

In caso di cessazione dell'Attività Professionale da parte dell'Assicurato (escluso i casi di radiazione dall'ALBO) o decesso durante la Durata del Contratto, su richiesta scritta e formale del Contraente, l'Assicurazione può essere estesa alla copertura dei Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 10 (dieci) anni successivi alla scadenza dell'Assicurazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia. In questo caso, gli Assicuratori rilasceranno una polizza analoga (o un'Appendice alla presente Polizza) della durata di 10 anni, a fronte del pagamento di un Premio "una tantum" equivalente al 125% dell'ultimo Premio annuo pagato.

In caso di cessazione del contratto per altri motivi, su richiesta scritta e formale del Contraente, l'Assicurazione può essere estesa, alla copertura dei Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 (cinque) anni, successivi alla scadenza della Durata del Contratto, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia. In questo caso, gli Assicuratori rilasceranno una polizza analoga (o un'Appendice alla presente Polizza) della durata di 5 anni, a fronte del pagamento di un Premio "una tantum" equivalente al 125% dell'ultimo premio pagato.

Per quest'ultimo caso (cessazione per altri motivi), alla scadenza del suddetto periodo di copertura postuma e sempre su richiesta scritta e formale dell'Assicurato, gli Assicuratori rilasceranno una ulteriore polizza analoga (o un'ulteriore Appendice alla presente Polizza) della durata di 5 anni, anche per tale ulteriore estensione sarà dovuto un Premio "una tantum" equivalente al 125% dell'ultimo premio pagato.

Il Massimale stabilito nella Scheda di Copertura è l'obbligo massimo alla quale gli Assicuratori saranno tenuti, cumulativamente per tutti i Sinistri pertinenti all'intera durata della garanzia postuma di cui al comma precedente. Qualora risulti che un Sinistro rientrante nella garanzia postuma sia riscaricabile da altra polizza o polizze stipulate direttamente dall'Assicurato o da altri per suo conto, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale Sinistro.

Art. B.7 - Esclusioni

Gli Assicuratori non rispondono per i Reclami:

B.7.1 DOLO DELL'ASSICURATO

che siano conseguenze dirette o indirette di qualsiasi atto o omissione dolosa dell'Assicurato, fermo restando che il dolo dovrà essere ammesso in via stragiudiziale o dichiarato giudizialmente con sentenza definitiva e ferma la copertura prevista all'Art. B.1.2 lettera b);

B.7.2 RC DEL COSTRUTTORE E RC PRODOTTI

relativi ad attività di consulenza, progettazione, o specifiche tecniche nei casi in cui l'Assicurato sia contrattualmente impegnato a:

- a) fabbricare, costruire, erigere o installare, oppure
- b) fornire materiali o attrezzature;

B.7.3 RC CONTRATTUALE

relativi ad impegni sottoscritti dall'Assicurato a pagare penalità o ammende o a dare garanzie non dovute ai sensi di legge, ma limitatamente a quanto eccede la responsabilità civile che sarebbe comunque esistita in assenza di tali impegni;

B.7.4 GESTIONE DI POLIZIE D'ASSICURAZIONE E CONSULENZA FINANZIARIA

relativi a qualsiasi errore od omissione da parte dell'Assicurato nella stipula e/o gestione di contratti di assicurazione, nonché connessi alla concessione di finanziamenti, o alla consulenza fiscale, o in materia di investimenti, ferma la copertura quando tali attività siano finalizzate alla concessione di mutui e/o leasing per acquisti di unità immobiliari e/o siano diretta conseguenza, ovvero connesse e strumentali, della prestazione principale svolta in ragione dell'Attività Professionale;

B.7.5 INSOLVENZA

derivanti dall'insolvenza dell'Assicurato;

B.7.6 INQUINAMENTO

derivanti da inquinamento graduale o contaminazione di qualsiasi tipo, ad eccezione dei casi in cui tale inquinamento o contaminazione derivi da eventi repentini, accidentali e imprevedibili, che siano temporaneamente e fisicamente identificabili e che siano la diretta conseguenza di prestazioni professionali rese dall'Assicurato;

B.7.7 RADIOATTIVITÀ

derivanti da perdita, distruzione o danneggiamento di proprietà o perdita o spesa di qualsiasi natura derivante o risultante dalla/o stessa/o, o perdite conseguenti oppure responsabilità legali di qualsiasi natura provocate direttamente o indirettamente o che derivano totalmente o parzialmente da:

- radiazioni ionizzanti o contaminazione da radioattività da parte di qualunque combustibile nucleare o materiale di rifiuto derivante dalla utilizzazione di combustibile nucleare;
- proprietà radioattive tossiche o esplosive di qualsiasi apparecchiatura nucleare esplosivo o di qualsiasi componente nucleare dello stesso;

B.7.8 AMIANTO E MUFFA TOSSICA

derivanti dalla presenza o dalle conseguenze, sia dirette che indirette, di muffa tossica o amianto;

B.7.9 GUERRA E TERRORISMO

in relazione ad eventi che si verifichino o insorgano in occasione di guerra, invasione, azione di nemici esterni, ostilità, operazioni belliche (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, tumulti civili che costituiscano o assumano le proporzioni di una sollevazione, potere militare, usurpazione di potere, e in occasione di qualsiasi atto di terrorismo.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA PROPRIETÀ E/O CONDUZIONE DI STUDI/UFFICI E DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I DIPENDENTI

Art. C.1. - Oggetto dell'Assicurazione

C.1.1 RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA PROPRIETÀ E/O CONDUZIONE DI STUDI/UFFICI

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di danni involontariamente cagionati a terzi, da esso o da persone delle quali l'Assicurato debba rispondere, per Danni Materiali e Corporali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione.

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante dall'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore degli studi/uffici e delle relative attrezzature e pertinenze in cui viene svolta l'Attività Professionale.

Se l'Assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota a suo carico per i danni dei quali debba rispondere la proprietà comune escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

C.1.2 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I DIPENDENTI

Gli Assicuratori rispondono delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati o da lavoratori interni come definiti dalla Legge 196/1997 ed addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione,

- a) ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS e/o altri Enti previdenziali, ed
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina di cui al precedente punto a) per morte e lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente; la presente garanzia viene prestata con una Franchigia fissa di Euro 2.500,00 per Sinistro.

Da tale Assicurazione sono comunque escluse la silicosi e le malattie da esposizione all'amianto. Le garanzie non comprendono inoltre i danni che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Art. C.2. - Altre condizioni

C.2.1 Garanzie comprese nella copertura di cui all'Art. C.1.1

a) GARANZIE COMPRESSE

L'Assicurazione è operante per i danni derivanti da:

- i. detenzione ed impiego di veicoli (fermo quanto previsto dall'esclusione C.5.3 che segue), macchinari ed impianti, comunque azionati, di proprietà dell'Assicurato od a lui concessi in locazione o in comodato, purché usati per conto proprio e per lo svolgimento dell'Attività Professionale;
- ii. proprietà ed uso di insegne, cartelli pubblicitari od antenne ovunque installate; limitatamente ai danni alle opere ed alle cose sulle quali le stesse sono applicate, la garanzia è prestata entro il limite di Euro 10.000,00 per Periodo di Assicurazione;
- iii. partecipazione dell'Assicurato a mostre, esposizioni, fiere e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stand;
- iv. esercizio di mense e spacci aziendali, uso di macchine distributrici di cibi e bevande; per questa estensione di garanzia sono considerati terzi anche i Collaboratori dello studio/ufficio assicurato;
- v. servizio di pronto soccorso e/o medico prestato da persone in possesso dei requisiti richiesti dalla legge;
- vi. organizzazione di gite aziendali, con esclusione dei danni derivanti dalla circolazione dei mezzi di trasporto e quelli imputabili al vettore;
- vii. servizi di vigilanza e/o guardia nell'ambito dello studio/ufficio a mezzo di guardiani anche armati e/o cani da guardia di proprietà o in uso; per i danni derivanti dall'impiego di cani, la garanzia è prestata con una Franchigia di Euro 150,00 per ogni Sinistro.

Sono altresì compresi i danni subiti da:

- viii. professionisti, agenti e rappresentanti, di cui l'Assicurato si avvalga in ordine all'Attività Professionale svolta anche nell'eventualità di una loro partecipazione all'attività stessa;
- ix. i titolari e dipendenti di ditte che possano prendere parte a lavori connessi all'Attività Professionale svolta all'interno dello studio/ufficio;
- x. dipendenti di ditte o enti incaricati di svolgere accertamenti, controlli e/o servizi in genere.

b) INTERRUZIONE ATTIVITÀ

Ferma ogni altra condizione di Polizza, l'Assicurazione è estesa ai danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, mancato o ritardato avvio, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi. Tale garanzia accessoria viene prestata con un Sottolimito di Euro 60.000,00 per Sinistro e per Periodo di Assicurazione e con uno Scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di Euro 250,00.

c) INQUINAMENTO ACCIDENTALE

Ferma ogni altra condizione di Polizza, l'Assicurazione è estesa ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. Resta comunque escluso dalla garanzia il danno ambientale così come determinato dall'Art. 18 della Legge 349/1986.

Tale garanzia accessoria viene prestata con un Sottolimito di Euro 60.000,00 per Sinistro e per Periodo di Assicurazione e con uno Scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di Euro 250,00.

d) DANNI DA ACQUA CONDOTTA

L'Assicurazione è estesa ai danni a cose di terzi derivanti da spargimento d'acqua verificatosi a seguito di:

- i. guasto o rottura accidentali;
 - ii. occlusione;
 - iii. gelo;
- di impianti idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento stabilmente installati all'interno dello studio/ufficio e di pertinenza dello stesso.

Tale garanzia accessoria viene prestata con un Sottolimito di Euro 60.000,00 per Sinistro e per Periodo di Assicurazione e con uno Scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di Euro 250,00.

Restano esclusi i danni:

- causati da umidità, stittilidici;
- da rottura degli impianti automatici di estinzione;
- derivanti da occlusione o gelo di impianti di raccolta e deflusso dell'acqua piovana;
- causati da condutture installate all'esterno o interrate;
- causati da rottura degli impianti in conseguenza di gelo, verificatasi in locali sprovvisti di riscaldamento;
- alle cose inerenti attività industriali, artigianali, commerciali, agricole e di servizi, poste nei locali interrati o seminterrati a meno di 12 cm di altezza dal pavimento.

e) COMMITTENZA VEICOLI

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi in occasione di lavoro da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, che non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate escluso il conducente e le persone che si trovano con esso.

f) COMMITTENZA LAVORI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nella sua qualità di Committente dei lavori rientranti nel campo di applicazione del medesimo D.Lgs. 81/2008. Le imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e dipendenti), sono considerati terzi. La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato abbia designato il Responsabile dei Lavori, nonché, ove imposto dal D.Lgs. 81/2008, il Coordinatore per la Progettazione ed il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori.

C.2.2. Garanzie comprese nella copertura di cui all'Art. C.1.2

a) MALATTIE PROFESSIONALI

Entro i limiti del Massimale indicato nella Scheda di Copertura, l'Assicurazione viene estesa alle malattie professionali intendendo per queste, oltre a quelle tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle in vigore al momento del contratto ed allegate al D.P.R. 1124/1965, anche le malattie professionali in quanto tali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura, con sentenza passata in giudicato, escluse comunque asbestosi, silicosi e sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS).

L'estensione produce i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di decorrenza dell'Assicurazione e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante la Durata del Contratto.

Il Massimale indicato nella Scheda di Copertura rappresenta comunque la massima esposizione degli Assicuratori

- i. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante la Durata del Contratto, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- ii. per più danni verificatisi in uno stesso Periodo di Assicurazione.

La presente garanzia non vale:

- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;

- per le malattie professionali conseguenti:

- alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
- alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;

la presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- per le malattie professionali che si manifestino più di sei mesi dopo la data di cessazione della Durata del Contratto o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;

- per i lavoratori interinali e i parasubordinati i quali pertanto rimangono comunque esclusi dall'estensione alle malattie professionali.

C.2.3. Garanzie comuni alla copertura dei cui agli Artt. C.1.1 e C.1.2

a) RESPONSABILITÀ PERSONALE DEI DIPENDENTI

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato, per danni da loro involontariamente cagionati a terzi - escluso il datore di lavoro - o ad altri dipendenti, nello svolgimento delle mansioni contrattuali, compresi eventuali incarichi ricoperti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Relativamente a tale estensione di garanzia, sempre entro il Massimale indicato nella Scheda di Copertura, gli Assicuratori rispondono rispettivamente nei termini ed alle condizioni di cui all'Art. C.1.1 e C.1.2.

Art. C.3 Attività di amministratore di stabili

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando gli altri termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella polizza o ad essa aggiunta, la copertura relativa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge nell'esercizio dell'attività di amministratore di stabili condominiali, svolta nei modi e nei termini previsti dall'Art. 1130 Codice Civile, viene prestata con le seguenti esclusioni aggiuntive:

- a. per i rischi connessi alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati (compresi relativi impianti e/o dipendenze);
- b. per omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione;
- c. per omissioni e/o ritardi nel pagamento dei premi di assicurazione.

Art. C.4 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per i Reclami originati da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Europa intera se tali Reclami sono attinenti alla copertura di cui all'Art. C.1.1, e vale per i Reclami originati da comportamenti colposi posti in essere nel mondo intero con l'esclusione degli Stati Uniti d'America, dei Territori sotto la loro giurisdizione, del Canada e del Messico se tali Reclami sono attinenti alla copertura di cui all'Art. C.1.2.

Art. C.5 - Limite di Indennizzo e Franchigia

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del Massimale indicato nella Scheda di Copertura per ciascun Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal numero dei Sinistri denunciati dall'Assicurato nello stesso periodo e qualunque sia il numero delle persone danneggiate.

Fermo il Massimale indicato, limitatamente ai danni a cose il pagamento del risarcimento sarà effettuato previa detrazione per ciascun Sinistro di una Franchigia pari ad Euro 150,00.

Art. C.6 - Esclusioni

Si intendono esclusi i danni:

C.5.1 verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

C.5.2 all'ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimenti di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, nonché per i danni derivanti da sviluppo di energia nucleare o di radioattività;

C.5.3 derivanti dalla proprietà o guida di veicoli a motore, nonché dalla navigazione di natanti a motore e dall'impiego di aeromobili;

C.5.4 alle cose di terzi in consegna all'Assicurato a qualsiasi titolo ed alle cose portate da clienti o frequentatori;

- C.5.5 alle attrezzature e ai macchinari di proprietà di terzi utilizzati dall'Assicurato;
- C.5.6 cagionati a cose di terzi in consegna o custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo, derivanti da incendio, scoppio, esplosione;
- C.5.7 alle cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute;
- C.5.8 agli immobili tenuti in locazione dall'Assicurato;
- C.5.9 cagionati da furto e rapina;
- C.5.10 derivanti da smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli in genere;
- C.5.11 cagionati da umidità, stiticcio e insalubrità dei locali;
- C.5.12 derivanti da merci di qualsiasi genere;
- C.5.13 derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivantegli direttamente dalla legge;
- C.5.14 attribuibili a responsabilità derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
- C.5.15 derivanti da attività professionali e commerciali esercitate dall'Assicurato;
- C.5.16 derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- C.5.17 derivanti dall'inosservanza dei D.Lgs. 81/2008 e s.m.l., salvo quanto espresso all'Art. C.2.3.

Art. C.7 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali e peritali

Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando e/o autorizzando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze; gli Assicuratori hanno diritto di rivalersi sull'Assicurato dei pregiudizi a loro derivati dall'inadempimento di tali obblighi.

In caso di definizione transattiva del danno, su richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di Polizza, gli Assicuratori continueranno la gestione della vertenza in sede giudiziale fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento della transazione.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale indicato nella Scheda di Copertura per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra gli Assicuratori e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essi designati e/o autorizzati e non rispondono di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Agli effetti degli Artt. 1322, 1341 e 1342 C.C., il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente le seguenti disposizioni:

- Art. A.5 - Obblighi in caso di Sinistro
- Art. B.2 - Inizio e termine della garanzia
- Art. B.7 - Esclusioni
- Art. C.6 - Esclusioni
- Art. C.7 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali e peritali

Anche agli effetti degli Artt. 1892 e 1893 C.C., il Contraente dichiara di non essere a conoscenza di fatti, notizie, circostanze o situazioni che potrebbero determinare Reclami da parte di terzi in relazione all'attività professionale propria e/o dei suoi sostituti, collaboratori o dipendenti con riferimento ad atti o fatti posti in essere anteriormente alla decorrenza della presente Polizza e anche ove egli ne disconoscesse la riferibilità al comportamento proprio o dei suoi ausiliari.

Data

il Contraente

APPENDICE 1

A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di polizza o in eventuali clausole aggiuntive, si conviene che nel caso in cui nella **Scheda di Copertura** sia indicato che la presente Appendice 1 è "operante":

1. gli Assicuratori non rispondono per i Reclami derivanti da:
 - qualsiasi Perdita Patrimoniale;
 - certificazioni, dichiarazioni, perizie;
 - mancata rispondenza dell'opera;
 - errato trattamento dei dati personali;
 - mancata applicazione normativa in zone sismiche;
 - errata interpretazione di vincoli urbanistici, regolamenti edilizi locali, o altri vincoli imposti dalle pubbliche Autorità;
 - danni da incendio;
 - danni a cose in consegna e custodite;
 - attività previste dal D.Lgs. 81/2008 e dal D.Lgs. 624/96;
2. la garanzia di cui all'Art. B.6.5 (DIARIA PER COMPARIZIONE DAVANTI AD UN TRIBUNALE) non viene prestata;
3. la garanzia di cui all'Art. B.6.6 (RIDUZIONE DEL DANNO DI IMMAGINE) non viene prestata;
4. per i Reclami conseguenti a danni subiti da impianti, macchinari e apparecchiature gli Assicuratori rispondono fino alla concorrenza del Sottolimito di Euro 250.000,00 per Sinistro e in aggregato per il Periodo di Assicurazione;
5. l'esclusione di cui all'Art. B.7.6 viene integralmente sostituita da quanto segue: "derivanti da inquinamento graduale o contaminazione di qualsiasi tipo, ad eccezione dei casi in cui tale inquinamento o contaminazione derivi da eventi repentini, accidentali e imprevedibili, che siano temporaneamente e fisicamente identificabili e che siano la diretta conseguenza di prestazioni professionali rese dall'Assicurato, con un Sottolimito di Euro 250.000,00;".

APPENDICE 2

A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di polizza o in eventuali clausole aggiuntive, si conviene che nel caso in cui nella **Scheda di Copertura** sia indicato che la presente Appendice 2 è "operante", gli Assicuratori non risponderanno per i Reclami relativi a "Grandi Opere" come da definizione sotto riportata.

Grandi Opere

Ciascuna delle seguenti:

- Ferrovie: linee ferroviarie, rotaie, traversine, ghiaia, binari di stazione, ogni impianto di elettrificazione, di segnalamento e di telemetria, con esclusione delle opere civili, sotto e sovrappassi, e degli edifici adibiti a stazioni;
- Funicoli: mezzi di trasporto su cavi sospesi, con esclusione di ascensori verticali o obliqui, di funicolari e con esclusione delle opere edili connesse, quali gli edifici adibiti a stazioni (a valle, a monte e intermedie) e i pilanti di fondazione dei sostegni in linea;
- Gallerie: tutte le gallerie naturali scavate con qualsiasi mezzo, nonché gallerie artificiali, con esclusione di sottopassi e sovrappassi;
- Dighe: sbarramenti di acqua eseguiti con ogni tecnica, con esclusione dei rafforzamenti delle sponde di fiumi;
- Porti: luoghi posti sulla riva del mare, di un fiume e/o un lago che permettano il ricovero delle barche, il carico e lo scarico di merci o l'imbarco e lo sbarco di persone;
- Opere subacquee: tutte le opere totalmente sommerse o aventi le fondazioni basate nell'acqua.

APPENDICE 3

A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di polizza o in eventuali clausole aggiuntive, si conviene che gli Assicuratori risponderanno per i Reclami relativi a Perdite di Reddito come da definizione sotto riportata.

La copertura è estesa ad includere le perdite finanziarie, compresi i compensi professionali, nel limite annuo di Euro 10.000,00, con uno scoperto del 10% per sinistro, sostenute dall'Assicurato conseguentemente ad un Accertamento Fiscale, come definito, di cui l'Assicurato riceva specifico avviso durante il Periodo di Assicurazione e ne fornisca comunicazione agli Assicuratori durante lo stesso periodo.

Definizioni addizionali

Assicurato

Persona o compagnia indicate nel Certificato

Accertamento Fiscale

Qualsiasi accertamento fiscale (incluse le verifiche sulla tenuta registri), ispezioni ufficiali, riesame e analisi in merito alle dichiarazioni dei redditi o all'osservanza degli obblighi di conformità da parte dell'Assicurato imposte dall'Agenzia delle Entrate o qualsiasi altra Agenzia governativa o Ente debitamente autorizzato.

La definizione di **Accertamento Fiscale** non include:

- qualsiasi forma di attività che includa una revisione o indagine finalizzata al mantenimento dell'attività svolta, conformità alle licenze, adesione ad associazioni, o qualsiasi forma di normativa relativa alla salute e sicurezza;
- qualsiasi tipo di attività riguardante una revisione interna su come l'assicurato gestisca i propri clienti;
- qualsiasi tipo di attività che coinvolga un'autorità legale che raccolga informazioni o dati non facenti parte di un Accertamento Fiscale;
- qualsiasi attività commessa alla familiarizzazione, educazione, training, applicazione, implementazione, elaborazione o applicazione di qualsiasi nuova legislazione o regolamentazione di settore, o qualsiasi emendamento o modifica ad essa.

Perdita di reddito

La perdita dell'utile netto subita dall'Assicurato come risultato diretto di un **Accertamento Fiscale** in aggiunta alle imposte professionali sostenute dall'Assicurato per servizi necessari al **Accertamento Fiscale**.

Periodo di Indennizzo

Periodo di un anno avente inizio il giorno in cui si registra effettivamente una riduzione del fatturato dell'Assicurato, ma non prima della data in cui le Autorità fiscali hanno notificato per la prima volta all'Assicurato la loro intenzione di effettuare un **Accertamento Fiscale**, a condizione che tale riduzione di fatturato sia una diretta ed esclusiva conseguenza dell'Accertamento Fiscale, condotta nei locali dell'Assicurato, che impedisca completamente o parzialmente all'Assicurato di portare avanti la propria attività allo stesso livello e con le stesse modalità antecedenti all'Accertamento Fiscale.

Periodo di riferimento

Periodo di un anno immediatamente precedente alla data di inizio del **Periodo di Indennizzo**.

Oggetto dell'Assicurazione

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato per le **Perdite di Reddito** subite durante il **Periodo di Indennizzo** come risultato dell'avvenuto **Accertamento Fiscale**, a condizione che:

- a) l'Assicurato, a spese proprie, provi per iscritto che ci sia una diretta connessione di causa tra la **Perdita di Reddito** e l'impatto che l'Accertamento Fiscale abbia avuto sull'attività dell'Assicurato stesso.
- b) l'Assicurato sia in grado di dimostrare che sia stato attuato ogni tipo di provvedimento al fine di ridurre la **Perdita di Reddito**.

Gli Assicuratori si obbligano inoltre a tenere indenne l'Assicurato per tutte le ragionevoli e necessarie imposte, costi e spese sostenute per un contabile, relativamente all'Accertamento Fiscale, inclusi i costi di un legale qualificato o di un altro professionista assunto dall'Assicurato in connessione con l'Accertamento Fiscale, sempre a condizione che:

- tali costi siano stati approvati dagli Assicuratori;
- tali costi non siano superiori al Massimale indicato sopra.

Calcolo della Perdita di Reddito

Al fine di determinare la **Perdita di Reddito** e la risultante somma da indennizzare, gli Assicuratori terranno in considerazione:

- a) il fatturato dell'Assicurato durante il periodo di riferimento prima dell'avvenuto **Accertamento Fiscale**;
- b) il fatturato che l'Assicurato avrebbe prodotto se l'Accertamento Fiscale non fosse stato effettuato, calcolato sulla base del corrispondente anno finanziario;
- c) la percentuale di utile netto sul fatturato annuale maturato durante il periodo di riferimento;
- d) la somma totale che gli Assicuratori devono indennizzare non deve in nessun caso superare l'utile, al netto di tasse, maturato dall'Assicurato durante il periodo di riferimento, sommato ai compensi professionali sostenuti dall'Assicurato per i servizi necessari all'Accertamento Fiscale.

Il calcolo della **Perdita di Reddito** non deve includere, e non è coperto dalla presente polizza, l'utile netto che sarebbe stato maturato come risultato di un aumento di fatturato dovuto a favorevoli condizioni di mercato.

Il calcolo della **Perdita di Reddito** si baserà sulla effettiva riduzione dell'utile netto dell'Assicurato come risultato di una riduzione di fatturato, in aggiunta ai compensi professionali sostenuti dall'Assicurato per servizi necessari e direttamente attribuibili all'Accertamento Fiscale.

Arbitrato

Se gli Assicuratori e l'Assicurato ("le parti") si trovassero in disaccordo sulla somma relativa alla **Perdita di Reddito**, entrambe le parti hanno il diritto di richiedere per iscritto ad una terza parte la valutazione della **Perdita di Reddito** stessa.

In tale caso entrambe le parti individueranno un esperto competente ed imparziale. Gli esperti selezionati dovranno congiuntamente incaricare un terzo esperto con almeno 10 anni di esperienza, e che sia membro di uno delle principali società di consulenza internazionali o nazionali che operano nel settore della valutazione delle perdite.

Nel caso i due esperti non trovassero un accordo sulla nomina del terzo, il presidente della Camera di Commercio di Milano sarà tenuto, su richiesta anche solo di una delle parti, a prendersi carico della nomina.

Ogni esperto fornirà separatamente la quantificazione della **Perdita di Reddito**.

In caso gli esperti nominati dalle parti non dovessero raggiungere un accordo sulla quantificazione della **Perdita di Reddito**, qualsiasi decisione del terzo esperto valutarore costituirà quella finale e vincolerà le parti.

Ciascuna parte provvederà al pagamento dei costi del proprio esperto; le spese del terzo esperto saranno invece ripartite equamente tra le parti.

Qualsiasi valutazione e/o quantificazione della **perdita di reddito** deve essere effettuata in accordo con i termini, condizioni ed esclusioni della presente Polizza.

La quantificazione dei compensi professionali e dei costi, che sono in ogni caso soggetti a precedente approvazione da parte degli Assicuratori, dovranno essere pagati con presentazione di formale fattura.

Esclusioni

La copertura sotto questa estensione non include in nessun caso alcuna **Perdita di Reddito** che non sia direttamente collegata ad un **Accertamento Fiscale**.

APPENDICE 4

A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di polizza o in eventuali clausole aggiuntive, si conviene che gli Assicuratori risponderanno per i Reclami relativi a perdita di dati dovuta a **CYBERCRIME /ERRORI / OMISSIONI**, come sotto riportato.

Gli Assicuratori, nel limite annuo di euro 250.000,00, con uno scoperto del 10% per sinistro, accettano di sostenere per conto dell'Assicurato:

1. **Danni e Spese di Liquidazione Sinistro**, per quanto superino la Franchigia, che l'Assicurato sia per legge tenuto a pagare a terzi a fronte di Richieste di Indennizzo avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato e da questi denunciate agli Assicuratori durante il **Periodo di Assicurazione** per:

- a) la mancata prevenzione della trasmissione di Codici Dannosi dai Sistemi Informatici dell'Assicurato a quelli di terzi;
 - b) la mancata fornitura di prodotti (in base ai contratti stipulati) in seguito al blocco del sistema di distribuzione dell'Assicurato da parte di hacker o a causa di virus;
 - c) il furto di informazioni di terzi custodite dall'Assicurato, come i dati relativi a carte di credito;
 - d) l'errato trasferimento, il pagamento o la consegna di fondi o altri beni a causa di attacchi informatici;
 - e) attacchi informatici alla rete dell'Assicurato, ivi comprese le responsabilità derivanti da: trasmissione di virus informatici, accesso non autorizzato, servizio negato, rivelazione di informazioni riservate e furto di identità;
- direttamente riconducibili all'incapacità dei sistemi di Sicurezza Informatica di impedire Violazioni della Sicurezza. Tali violazioni devono verificarsi a partire dalla Data di Retroattività ed entro la fine del Periodo di Assicurazione.

2. **Danni e Spese di Liquidazione Sinistro**, per quanto superino la Franchigia, che l'Assicurato sia per legge tenuto a pagare a terzi a fronte di Richieste di Indennizzo avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato e da questi denunciate agli Assicuratori durante il **Periodo di Assicurazione** per la distruzione, la corruzione, il furto o la mancata disponibilità di importanti beni informatici dell'Assicurato (anche qualora l'attacco ai danni dell'Assicurato sia stato compiuto dai suoi dipendenti o con la loro complicità) quali computer, reti (compresa la banda larga), Internet, e-mail, siti web, esposti a:

- a) hackeraggio;
- b) frodi;
- c) virus;
- d) "phishing" e "pharming", ovvero false comunicazioni concepite con l'intento di trarre in inganno l'utente ed estorcergli informazioni personali;
- e) perdite dovute al furto dell'identità digitale dell'Assicurato

Tali esposizioni devono verificarsi a partire dalla Data di Retroattività ed entro la fine del Periodo di Assicurazione

La copertura della presente Assicurazione non si applica a Richieste di Indennizzo o Perdite

nei confronti di qualsiasi singolo Assicurato qualora la Richiesta di Indennizzo sia relativa o conseguente a qualsivoglia atto, errore od omissione di natura criminale, disonestà, fraudolenta o dolosa, a qualsiasi Violazione della Sicurezza, Minaccia di estorsione, violazione intenzionale di una Politica sulla Privacy o di una violazione intenzionale o consapevole della legge, se compiute da detto Assicurato o da altri soggetti, ove l'Assicurato abbia partecipato o fosse colluso in tali condotte o attività.

Clausola Sanzioni, Limitazioni ed Esclusioni

Nessun (r)assicuratore sarà tenuto a fornire copertura e nessun (r)assicuratore sarà obbligato a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe l'(r)assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.

LMA3100

Clausola Sinistri fraudolenti

Se l'assicurato avvanzerà richieste di risarcimento false o fraudolente, sia riguardo l'importo sia riguardo altro, questo contratto di assicurazione sarà da considerarsi nullo e tutte le richieste di indennizzo saranno perse.

LMA5062

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI ISCRITTI AD INARCASSA

QUESTIONARIO

1. La presente Proposta deve essere compilata in ogni sua parte dall'Assicurando, datata e firmata.
2. Nel compilare la proposta l'Assicurando dov' indicare tutti i fatti materiali e le circostanze delle quali? a conoscenza poichè inesattezze od omissioni potrebbero pregiudicare il diritto al risarcimento in caso di sinistro. Per "fatto materiale" si intende ogni fatto o circostanza alla luce della quale gli Assicuratori non avrebbero dato il loro consenso alla copertura, o lo avrebbero dato a condizioni diverse. In caso di dubbio su tali circostanze l'Assicurando è pregato di contattare il proprio Broker.
3. Questa Proposta è relativa ad una Polizza Claims Made; il che significa che la Polizza coprirà le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nel corso del periodo di validità della Polizza ed i fatti, dei quali l'Assicurato sia venuto a conoscenza nel corso del periodo di validità della Polizza, che potrebbero determinare una futura richiesta di risarcimento nei confronti dell'Assicurato stesso, a condizione che tali fatti vengano notificati agli Assicuratori nel corso del periodo di validità della Polizza.

SEZIONE A: INFORMAZIONI SUL PROPONENTE

- Nome del dipendente o del professionista da assicurare: Gabriele Lucchini
- Indirizzo e codice fiscale / partita IVA: Via Fermi 57, Castenaso - LCCGRL77E05A944M / 02559001207
- Telefono: 3394449438
- Email: gabriele.lucchini@ingpec.eu
- Attività professionale esercitata e data di iscrizione all'albo: Iscritto all'albo dal 03-02-2004
Ingegnere
- Assicurato/i: NOMINATIVO: ISCRITTO ALL'ALBO?
-1. gabriele lucchini SI

- Si indichi l'ammontare degli introiti lordi (se liberi professionisti) o delle retribuzioni (se dipendenti) degli ultimi 3 esercizi finanziari / anni e la stima dell'esercizio finanziario / anno in corso (al netto dell'IVA)

Anno	Italia	Comunità Europea	Altro (Specificare)
2019	Euro 60.000,00		
2018	Euro 61.000,00		
2017	Euro 51.000,00		
2016	Euro 53.000,00		

SEZIONE B: CONDIZIONI SPECIALI

- Nessuna

SEZIONE C: CIRCOSTANZE E COPERTURE PRECEDENTI

Il Proponente è mai stata assicurato prima d'ora? SI

Indicatore: LLOYD'S

Compagnia: € 1.000.000,00

Limite di indennizzo: € 499,00

Premio:

Data di scadenza: 22-04-2019

Al Proponente è mai stata rifiutata o cancellata una copertura di questo tipo?
 No

SEZIONE D: INFORMAZIONI SU SINISTRI E RICHIESTE DI RISARCIMENTO

Negli anni e durante l'esercizio della sua attività professionale, ha avuto sinistri liquidati e/o ad oggi approvati per la liquidazione?
 No

SEZIONE E: INFORMAZIONI SULLE GARANZIE RICHIESTE

- Per quale massimale si richiede quotazione? Euro 1.000.000,00
- Quale periodo di retroattività? si richiede? Illimitata
- Quale franchigia si richiede? Euro 3.500 per sinistro

SEZIONE F: DICHIARAZIONI

Il sottoscritto dichiara, dopo attenta verifica:

- a) che tutte le risposte fornite in questa proposta, parte integrante del contratto, sono corrette ed includono tutti i dati necessari e sufficienti per una corretta valutazione del rischio. Se tra la data della proposta e la data di conferma della copertura intervengono variazioni rispetto alle informazioni fornite, è obbligo dell'Assicurato informare immediatamente delle variazioni intervenute i Sottoscrittori, i quali potranno ritirare e/o modificare la quotazione;
- b) di aver letto e compreso le note introduttive a questo questionario;
- c) di prendere atto che questo questionario non vincola né i Sottoscrittori né il Proponente alla stipulazione di alcun contratto di assicurazione;
- d) Il sottoscritto(i) conferma di essere autorizzato a completare il Questionario per conto di tutte le parti coperte dalla assicurazione a cui questo documento si riferisce;
- e) Il sottoscritto(i) dichiara che tutto quanto riportato nel questionario corrisponde a verità e che non sono state esposte in modo inesatto o nascoste evidenze materiali;
- f) Il sottoscritto(i) si impegna ad informare i Sottoscrittori circa ogni alterazione ai fatti intervenuta prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione;
- g) Il sottoscritto(i) dichiara di aver ricevuto e preso visione del set informativo come previsto dal Regolamento N. 40 del 02 Agosto 2018

dell'IVASS, dell'informativa pre-contrattuale (Allegati 3 e 4), dell'Informativa sugli obblighi degli intermediari e dell'Informativa sulla Privacy, e sottoscrive pertanto il proprio consenso al trattamento dei dati personali (ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016);

h) L'invio del presente modulo al Coverholder dei Lloyd's non determina l'attivazione delle garanzie nei confronti dell'Assicurato.

N.B. La presente proposta non vincola né il Proponente né gli Assicuratori alla stipulazione di alcun contratto di assicurazione. Assigeco S.r.l. si impegna a garantire la massima riservatezza relativamente alle informazioni contenute nella presente proposta e ad utilizzare tali informazioni solo ed esclusivamente allo scopo di elaborare la quotazione.

Date:

19-04-2019

Firma:

POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE NELLA FORMA CLAIMS MADE

Third Party Liability Insurance - Claims Made Basis

La presente proposta è relativa ad una polizza di responsabilità nella forma "Claims Made". Ciò significa che la polizza copre le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di validità della polizza e gli eventi dei quali l'Assicurato venga a conoscenza durante il periodo di validità della polizza e che potrebbero originare un reclamo futuro, a condizione che gli Assicuratori siano informati, durante il periodo di validità della polizza, delle circostanze relative a tali eventi. Dopo la scadenza della polizza, nessun reclamo potrà essere avanzato a termini della polizza stessa, anche se l'evento che ha originato la richiesta danni si sia verificato durante il periodo di validità della polizza.

This proposal form is in respect of a Claims Made Third Party Liability Policy. This means that the Policy covers claims first made to the Insured during the period of insurance and circumstances of which the Insured first becomes aware during the period of insurance, and which could give rise to a claim hereunder, provided that the Underwriters are notified of such circumstances during the period of insurance. The Policy does not cover claims made after the expiry of the period of insurance, even if the events giving rise to the claim occurred during the period of insurance.

Espressa accettazione ai sensi degli Artt. 1322, 1341 e 1469 bis e seguenti del Codice Civile /
Express acceptance pursuant to Artt. 1322, 1341 and 1469 bis et seq. of the Italian Civil Code:

Date / Date

19-04-2019

Firma / Signature:

Questionario Adeguatezza Copertura Assicurativa

Cognome, Nome / Ragione Sociale:

Lucchini Gabriele

Via, Città, Provincia, CAP:

Via Fermi 57 - Castenaso, BO, 40055

Codice Fiscale / Partita IVA:

LCCORL77E05A944M / 02559001207

Professione / Attività:

Ingegnere

I - Quali sono gli obiettivi assicurativi che intende perseguire con la stipula del contratto?

- Proteggersi per i rischi evidenziati nella proposta assicurativa

NON RISPONDE

II - E' consapevole del fatto che la copertura assicurativa può prevedere contrattualmente

- esclusioni c/o limitazioni

NON RISPONDE

- scoperti e/o franchigie

NON RISPONDE

III - Informazioni sulla disponibilità di spesa:

- Il premio per la/le copertura/e assicurativa/e rispetta la Sua disponibilità di spesa?

NON RISPONDE

In considerazione delle informazioni raccolte dall'intermediario ai sensi dell'art. 58 del Regolamento IVASS n°40 del 02/08/2018

Io sottoscritto confermo che il contratto proposto è conforme alle mie esigenze assicurative

Il Contraente (o legale rappresentante)

Intermediario

Data 19-04-2019

Lucchini Gabriele

Informativa sulla Privacy Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 - GDPR

Al sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 (di seguito denominato "Regolamento") ed in relazione ai dati personali che formeranno oggetto di trattamento, Lloyd's Insurance Company S.A. (di seguito denominata "Lloyd's Brussels") desidera informare di quanto segue.

- Finalità del trattamento dei dati**
Il trattamento è effettuato per lo svolgimento delle seguenti attività:
 - Valutazione di eleggibilità volta alla sottoscrizione del rischio da parte di Lloyd's Brussels; la base giuridica del trattamento è lo svolgimento di attività pre-contraffatte. Nel caso siano raccolti dati particolari la base giuridica del trattamento è il consenso;
 - Esercitazione delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione del contratto di assicurazione e liquidazione dei sinistri, attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui Lloyd's Brussels è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; la base giuridica del trattamento è lo svolgimento di attività contrattuali;
 - Privo del suo consenso scritto, informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi di Lloyd's Brussels; la base giuridica del trattamento è il consenso.

2. Modalità del trattamento

- Il trattamento dei dati personali è:
- realizzato per mezzo di operazioni o complessi di operazioni: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raddrizzamento/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessi/limitati; confidenzialità, integrità, tutela;
 - Effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
 - Svolto dall'organizzazione del Titolare e da società di fiducia (il cui elenco è disponibile presso il Titolare) che sono nostre dirette collaboratrici e che operano quali autonomi titolari o quali responsabili esterni del trattamento, obbligati ad adempiere in proprio alla normativa in materia di tutela di protezione dei dati personali. Si tratta in modo particolare di società che svolgono servizi di intermediazione, di assunzione dei rischi, archiviazione della documentazione assicurativa e servizi afferenti alla gestione dei sinistri, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo – periti, consulenti, liquidatori indipendenti e studi legali.

3. Conferimento dei dati

La raccolta dei dati può essere effettuata presso l'interessato direttamente ovvero tramite società accreditate ad operare presso Lloyd's Brussels le quali svolgono per nostro conto compiti collegati alla intermediazione assicurativa (agenti, broker).

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per anti-riciclaggio, Casellario centrale infortuni, motorizzazione civile), limitatamente ai dati personali richiesti in forza di dette leggi, regolamenti o normativa comunitaria;
- obbligatorio per la conclusione di nuovi contratti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; limitatamente ai dati personali contenuti nella modulistica in uso presso Lloyd's Brussels;
- facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'assicurato stesso.

Informativa sulla Privacy Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 - GDPR

Consenso al trattamento dei dati personali

Preso atto dell'informativa di cui sopra, si richiede quindi di esprimere il consenso per i trattamenti dei dati strettamente necessari per le operazioni e i servizi richiesti e più precisamente per:

- il trattamento e comunicazione alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 della predetta informativa dei dati "particolari" per le finalità di cui al punto 1, lett. (a) dell'informativa e nelle modalità di cui al punto 2. La informiamo che i dati particolari oggetto del trattamento possono essere, per esempio, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute;

Data

Firma

(obbligatoria)

- lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato di cui al punto 1, lett. (c)

Data

Firma

(facoltativa)

- Per specifici servizi che comportano la conoscenza da parte dei Lloyd's di ulteriori dati particolari (a titolo esemplificativo, relativamente a dati genetici e biometrici, allo stato di salute, ecc.), verrà richiesto un consenso scritto di volta in volta.

Informativa sulla Privacy Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 - GDPR

4. **Rifiuto di conferimento dei dati**
Le venute rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

- nei casi di cui al punto 3, lett. (a) e (b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri; nel caso di cui al punto 3, lett. (c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

5. Comunicazione dei dati

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. (a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assuntori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autolifine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione, ad organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione); altri enti pubblici.

Inoltre i dati potranno essere comunicati ad enti pubblici in sede di partecipazione a bandi di gara per fornire nostre referenze e a società residenti al di fuori dell'Unione Europea (per es. Regno Unito, Canada, Svizzera), che garantiscono un adeguato livello di sicurezza nel trattamento dei dati personali, per che per conto di Lloyd's Brussels effettuano controlli sull'assenza di sanzioni internazionali.

Tali soggetti operano quali autonomi titolari o quali responsabili esterni del trattamento e sono obbligati ad adempiere in proprio alla legge; l'elenco dei destinatari delle comunicazioni dei dati personali è disponibile presso la Filiale Italiana di Lloyd's Brussels, e può essere gratuitamente messo a conoscenza dell'interessato, mediante richiesta scritta al Titolare al numero di fax 02 63788550, o all'indirizzo email datal.protection@lloyds.com.

6. Diritti dell'interessato

Informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dal Regolamento, scrivendo a email datal.protection@lloyds.com si potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità del Trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione, se vi è interesse, l'integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. È garantito il diritto a revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

È garantito il diritto alla portabilità dei dati, a proporre reclamo a un'autorità di controllo.

7. Titolare e responsabile della protezione dei dati

Titolare del trattamento per Lloyd's Brussels è il Rappresentante per l'Italia, con sede a Milano in Corso Garibaldi, 86.

È possibile contattare il responsabile della protezione dei dati all'indirizzo mail datal.protection@lloyds.com.

Reclami

Eventuali reclami dovranno essere indirizzati per iscritto a:

Ufficio Reclami
Lloyd's Insurance Company S.A.
Corso Garibaldi 86
20121 Milano
Fax: +39 02 6378 8857
E-mail: lloydsbrussels.servizioreclami@lloyds.com oppure
lloydsbrussels.servizioreclami@pec.lloyds.com

Un riscontro scritto verrà fornito al reclamante entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo.

Qualora il riscontro sia considerato insoddisfacente o in caso di mancato o tardivo riscontro, è fatto diritto al reclamante di coinvolgere l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) utilizzando i seguenti recapiti:

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)
Via del Quirinale 21
00187 Roma
Italia
Telefono: 800 486661 (dall'Italia)
Telefono: +39 06 42021 095 (dall'estero)
Fax: +39 06 42133 745 o +39 06 42133 353
E-mail: ivass@pec.ivass.it

Il sito IVASS contiene maggiori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo a IVASS e un modello di lettera che si può utilizzare. Di seguito il link:
www.ivass.it.

In caso di acquisto di un contratto online è inoltre possibile presentare un reclamo attraverso la piattaforma UE per la risoluzione online delle controversie (ODR). Il sito della piattaforma ODR è il seguente www.ec.europa.eu/odr.

Le modalità di gestione dei reclami sopra descritte non pregiudicano il diritto dell'assicurato di intentare un'azione legale o una procedura alternativa per la risoluzione delle controversie in applicazione dei propri diritti contrattuali.



Con la presente si certifica che il documento numero A119C340982-LB rilasciato in data 19-04-2019, alle ore 17:34 è stato firmato digitalmente dal Sig. Gabriele Lucchini, numero cellulare +393394449438, Carta d'Identità AV2600036 rilasciata il 05-02-2015 Dal Comune di castenaso, il quale conferma di aver preso visione e sottoscritte le clausole ex art. 1322, 1341, 1342, 1469 e SS del codice civile.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DEL SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA

Il/La Sottoscritto/a Signor/a Gabriele Lucchini, C.F. LCCGRL77E05A944M, nato/a il 05-05-1977 a BOLOGNA e residente in Castenaso, BO, Italia, con utenza telefonica mobile (Cellulare) +393394449438, Carta d'Identità AV2600036 rilasciata il 05-02-2015 Dal Comune di castenaso, letta la sintesi tecnica e il manuale operativo di firma elettronica avanzata

ACCETTO

di procedere alla sottoscrizione del contratto di polizza assicurativo a mezzo firma elettronica avanzata. Sono altresì consapevole che il predetto servizio cesserà automaticamente con l'emissione del predetto documento assicurativo.

Milano, 19-04-2019

Digitally signed by Gabriele
Lucchini
Location: Castenaso, BO (IT)
Date: 19.04.2019 17:35:24 +0200

Coverholder Assigeco S.r.l. - Via Carlo Crivelli 26, 20122, Milano
Società/½ iscritta alla sez. B del RUI n. B00099506 - del 22.04.2007



Provincia di Modena

Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche

Telefono 059 209 623 - Fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadi.modena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

MODELLO MA)

ATTESTAZIONE e relative dichiarazioni per conferimento di incarico attinente a SERVIZI DI PROGETTAZIONE/direzione lavori/ coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione/collauda, indagini specialistiche diagnostiche relativa a

I.T.I.S. "E. Fermi" di Modena. Lavori di miglioramento/adeguamento sismico. Secondo stralcio. Selezione per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva-esecutiva strutturale ed architettonica, previa indagine di mercato, ai sensi dell'art. 36 c.2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. CUP G99F18000520001 - CIG ZD02A47D5A

IMPORTO A BASE D'APPALTO € 34.000,00 OLTRE AD ONERI 4% E IVA AL 22%

Il/La sottoscritto **Ing. Lucchini Gabriele**

Nato il **05/05/1977** a **Bologna** C.F. **LCCGRL77E05A944M**

Residente in **Castenaso** Prov. **Bologna**

Via **Fermi**, **57**

Stato **ITALIA**

Inscritto nell'Albo Professionale degli **INGEGNERI**

della Provincia di **BOLOGNA** al n.ro **6615/A**

Codice fiscale **LCCGRL77E05A944M**

Partita I.V.A. **02559001207**

Telefono **3394449438** Fax -

Indirizzo e-mail **gabriele.lucchini@elletistudio.com**

P.E.C **gabriele.lucchini@ingpec.eu**

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei propri confronti ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,

CHIEDE

di partecipare alla selezione/affidamento in qualità di: (*barrare e completare l'ipotesi corrispondente alle caratteristiche del partecipante*):

- Libero professionista singolo o associato (art.46 comma 1 lett. a) del D.Lgs.n.50/2016);
- società di professionisti (art.46 comma 1 lett. b) del D.Lgs.n.50/2016);
- società di ingegneria (art.46 comma 1 lett. a) del D.Lgs.n.50/2016);
- consorzio, GEIE, raggruppamento temporaneo costituito dai soggetti di cui sopra (art.46 comma 1 lett. a) del D.Lgs.n.50/2016);
- prestatore di servizi di ingegneria e architettura (art.46 comma 1 lett.d) del D.Lgs.n.50/2016)
- raggruppamento temporaneo (costituito dai soggetti di cui alle lettere da a) a d) dell' art.46 comma 1 lett. del D.Lgs.n.50/2016)
- consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista (art.46 comma 1 lett. f) del D.Lgs.n.50/2016)

Nel caso di studio associato, società di professionisti, società di ingegneria, raggruppamento temporaneo, l'incarico verrà svolto da (indicare gli estremi di tutti i componenti della Società/Studio che partecipano effettivamente all'incarico in caso di aggiudicazione):

Nome _____ C.F. _____

Nato il _____

Titolo di studio _____

N.ro Ordine Profess. _____

Provincia _____

Tel. _____ Fax. _____ E-mail: _____

Prestazione svolta: _____

Nome _____ C.F. _____

Nato il _____

Titolo di studio _____

N.ro Ordine Profess. _____

Provincia _____

Tel. _____ Fax. _____ E-mail: _____

Prestazione svolta: _____

Si specifica inoltre , ai sensi dell'art. 24 comma 5 del D.Lgs.n.50/2016, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche :

Nome _____ C.F. _____

Nato il _____

Titolo di studio _____

N.ro Ordine Profess. _____

Provincia _____

Tel. _____ Fax. _____ E-mail: _____

Prestazione svolta: _____

Il quale/i quali, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt.46 e 47 del citato D.P.R. dichiara/dichiarano :

- che l'indirizzo sopraindicato è il domicilio eletto per le comunicazioni e di autorizzare espressamente l'Amministrazione all'invio di ogni comunicazione relativa alla presente procedura, ed avente valore legale, ai predetti recapiti, compresa la posta elettronica ed il numero di fax sopra indicati.

Ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

dichiaro altresì

a) di avere preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio e di aver giudicato l'esecuzione dello stesso realizzabile e tale da consentire il prezzo offerto;

b) di aver effettuato una verifica della disponibilità del personale, di attrezzature e mezzi necessari per eseguire il servizio alle condizioni stabilite dal Disciplinare delle condizioni;

c) di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le disposizioni contenute nel D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, nel Disciplinare delle condizioni e nel regolamento per la disciplina dei contratti e di accettarne tutte le condizioni;

d) di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza/duvri per garantire l'esecuzione servizio nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro come da normativa vigente, nonché degli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi, dai contratti e dagli accordi locali vigenti nel luogo in cui verrà eseguita il servizio;

e) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero della residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono il trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani;

f) l'assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del medesimo D.lgs. 159/2011;

g) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 C.P., aggravati ai sensi dell'art.7 del D.L.13.05.1991 n.152 convertito con modificazioni dalla Legge 12.07.1991 n.203, o, essendo stato vittima dei medesimi reati citati, di non aver omesso la denuncia dei fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art.4 primo comma della L.24.11.1981 n.689;

h) l'inesistenza di sentenze di condanna definitiva o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale per uno dei reati descritti all'art.80 comma 1 lett.a), b), c), d), e), f), del D.Lgs.n.50/2016;

i) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30 comma 3 del D.Lgs.n.50/2016 e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi o forniture come previsto dall'art. 80 comma 5 lett.a) del suddetto decreto precisando :

i bis) di aver le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:

INAIL.....
INPS.....
ALTRO INARCASSA Matricola 723462

che il settore di appartenenza del contratto collettivo che è tenuta ad applicare è il seguente:

ALTRI SETTORI*.....

*occorre specificare il settore di riferimento da individuarsi all'indirizzo :

[http://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Area-download.aspx/Cronologia_versioni_comunicazioni_obbligatorie/Versione del 30 Ottobre 2007/Allegati al Decreto CO/Allegati DMCO/Allegato D/Allegato D Classificazioni v.1.1.xls/](http://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Area-download.aspx/Cronologia_versioni_comunicazioni_obbligatorie/Versione_del_30_Ottobre_2007/Allegati_al_Decreto_CO/Allegati_DMCO/Allegato_D/Allegato_D_Classificazioni_v.1.1.xls/)

Modello (M4) invariabile a scopi di
A cura del Servizio Amministrativo - Area Lavori Pubblici - Provincia di Modena, agg. maggio 2017

DIMENSIONE AZIENDALE: SENZA DIPENDENTI

j) - (dichiarazione da compilare nel caso in cui presso lo Studio/Società lavori personale dipendente-

di essere in regola, in quanto soggetto/i, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 68/99:

oppure in alternativa:

di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge n.68/99;

k) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;

l) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o in materia contributiva e previdenziale secondo la legislazione italiana come previsto dall'art. 80 comma 4 del D.Lgs.n.50/2016;

m) di non aver commesso gravi illeciti professionali nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Provincia di Modena tali da mettere in dubbio la propria integrità o affidabilità accertati con mezzi adeguati dalla medesima stazione appaltante;

n) di non avere svolto compiti di supporto al R.U.P. direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato ai sensi dell'art. 90 comma 8 del Codice in relazione al presente incarico;

o) che nei propri confronti, ai sensi dell'art.80 comma 5 lett. g) del D.Lgs.n.50/2016, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art.213 comma 10 del predetto Decreto, per avere presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

p) che intende subappaltare a terzi parti del servizio con specificazione delle stesse: ¹

q) di impegnarsi, quale eventuale aggiudicatario, in caso di subappalto o di cottimo:

- a depositare presso la Provincia il contratto di subappalto, almeno venti giorni prima dell'inizio delle relative lavorazioni.

r) di non trovarsi nello stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

s) di avere un fatturato aziendale globale, con riferimento all'ultimo triennio di €170.000..... più I.V.A.(almeno pari all'importo dell'incarico) come da dichiarazione I.V.A. in funzione del riconoscimento dell'affidabilità economica complessiva dello studio/ società incaricato

t) di avere eseguito servizi analoghi nei migliori tre anni dell'ultimo quinquennio precedente la data di invito/ richiesta preventivo, con buon esito, per un importo complessivo pari a euro ...44.000....(IVA esclusa), che si elencano nel prospetto seguente, al fine di garantire il possesso di esperienze significative in rapporto all'oggetto dell'incarico:

Oggetto	Importo	Anno esecuzione	Destinatario
Valutazione della vulnerabilità sismica di	11.000 euro	2018	BCC Castenaso

¹ Solamente per le attività indicate all'art.31 comma 8 del D.Lgs.n.50/2016 relative ad indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e pichettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

La mancata dichiarazione comporterà necessariamente il diniego dell'autorizzazione al subappalto o cottimo, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs.n.50/2016. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzi, la dichiarazione dovrà essere rilasciata dalla sola ditta capogruppo o dal legale rappresentante del consorzio.

un fabbricato ad uso magazzino sito in via Vittorio Veneto n.1-3, a Villanova di Castenaso (BO)			
Valutazione della vulnerabilità sismica e interventi di <u>miglioramento sismico</u> di un fabbricato ad uso residenziale sito in Bologna, via Righi 9	18.000 euro	2017	MCDA Group s.r.l.
Valutazione della vulnerabilità sismica e interventi di <u>adeguamento sismico</u> di un fabbricato ad uso residenziale sito in Bologna, via di Saliceto 62	3.500 euro	2017	The Best One s.r.l.
Valutazione della vulnerabilità sismica e interventi di <u>miglioramento sismico</u> di un fabbricato ad uso residenziale sito in Bologna, via Fontanesi 1	3.500 euro	2016	MCDA Group s.r.l.
Valutazione della vulnerabilità sismica e interventi di <u>miglioramento sismico</u> di un fabbricato ad uso residenziale sito in Bologna, via Barontini 26	8.000 euro	2016	MCDA Group s.r.l.

di impegnarsi a presentare, in sede di aggiudicazione dell'incarico o, al più tardi, al momento della firma del contratto o consegna del servizio se effettuato in via d'urgenza :

– polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza ai sensi riferita al presente incarico stipulata mediante polizza autonoma o appendice alla polizza generica purché con riferimento al presente incarico **e secondo l'art. 9 del disciplinare di incarico** rilasciata da istituti bancari o di assicurativi o agenzie all'uopo autorizzate ad operare nel ramo cauzioni.

u) di prendere atto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 (tutela della privacy).

Per i raggruppamenti non ancora costituiti (*):

di voler costituire, in caso di affidamento associazione temporanea di cui all'art. 48 del D. Lgs n.50/2016 e di impegnarsi, pertanto, in caso di aggiudicazione ad uniformarsi alla disciplina prevista e di individuare come mandatario il professionista:

Castenaso (BO), 28/10/2019

IL DICHIARANTE

Ing. Gabriele Lucchini
(timbro e firma)

DOCUMENTO FIRMATO IN DIGITALE

(ai sensi dell'art. 38, c. 3, del D.P.R.445/2000 il legale rappresentante-sottoscrittore allegga a pena di esclusione semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità)

All: Curriculum vitae dei singoli progettisti

N.B.

La dichiarazione dovrà essere corredata da un documento di identità personale del/i sottoscrittore/i in corso di validità in fotocopia non autenticata.

In caso di studio associato, la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti lo studio che partecipano all'incarico.

In caso di società di professionisti o di ingegneria, la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della società.

(*) Il presente Modello di autocertificazione dovrà essere compilato da parte di ciascun soggetto partecipante al raggruppamento temporaneo.

DISCIPLINARE DI INCARICO

OGGETTO: I.T.I.S. "E. FERMI" DI MODENA. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO. SECONDO STRALCIO. SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA STRUTTURALE ED ARCHITETTONICA. CUP G99F18000520001 - CIG ZD02A47D5A

Art. 1 OGGETTO

Costituiscono l'oggetto del seguente servizio la progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi strutturali volti al miglioramento/adequamento sismico del fabbricato dell'I.T.I.S. Enrico Fermi di Modena, 2° stralcio.

L'importo complessivo dell'intervento è pari ad € 2.000.000,00, mentre l'importo dei lavori è quantificabile in € 1.480.000,00. Riguardo ai vari livelli progettuali di cui all'art. 23 commi 7 e 8 del D.Lgs. 50/2016, sono richiesti gli elaborati progettuali di seguito specificati. Inoltre è richiesta l'acquisizione e l'eventuale discussione del progetto presso gli enti preposti, delle necessarie approvazioni/pareri di competenza, in particolare per quanto riguarda l'Autorizzazione Sismica.

Il plesso in esame è un edificio avente superficie di circa 2500 mq, con tre piani fuori terra oltre ad un piano interrato ed ha una forma planimetrica a "V". Il plesso scolastico in esame è stato oggetto di verifica sismica, così come richiesto dall'art. 2 c.3 dell'OPCM 3274/03 e s.m.i.

Tali indagini furono svolte, come da accordi con la Committenza, prevedendo un livello di conoscenza limitato LC1, come indicato al punto 11.2.3.3 dell'OPCM 3274/03 e dalla circolare 617/09 del CSLP.

La verifica sismica restituì risultati non soddisfacenti in termini di resistenza delle strutture in caso di eventi sismici, con un modesto periodo di intervento: pertanto è stato deciso di svolgere una nuova campagna di indagini mirata ad un livello di conoscenza delle strutture di tipo medio LC2 (così come definita ai sensi delle nuove norme tecniche DM17/01/2018).

Il professionista incarico ha restituito gli esiti della nuova verifica (protocollo generale nr. 9053 e 9078 del 19/03/2019 e 10219 del 27/03/2019) che sono risultati soddisfacenti per quanto concerne le azioni statiche, ad eccezione di alcuni elementi isolati che la Provincia di Modena ha opportunamente consolidato a mezzo di interventi progettati e realizzati a cavallo del mese di agosto e settembre 2019 (DD n.81/2019 di affidamento di incarico di progettazione e Direzione Lavori e DD nr.172/19 di approvazione progetto e affidamento lavori): tali lavori denominati "interventi locali statici", sono stati oggetto di autorizzazione sismica da parte dei funzionari del Comune di Modena (pratica n. 1697/2019).

Per quanto riguarda le azioni sismiche invece, le verifiche di vulnerabilità hanno rilevato la "capacità dell'edificio a resistere ad un sisma che preveda un'accelerazione pari all'1% di quella di progetto" e pertanto, ottenuti i necessari finanziamenti, è stato previsto di intervenire mediante un "adequamento sismico", così come definito nel cap.8 del DM 17/01/18 e relativa circolare esplicativa del CSLP n.7 del 21/01/2019. Il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica è stato approvato con Atto del Presidente n° 167 del 14/10/2019.

Per quanto riguarda il finanziamento, si precisa che, a valere sui fondi DM 615/2018 (Mutui BEI) del Piano Triennale Edilizia Scolastica 2018/2020, la Regione Emilia-Romagna ha stanziato nel relativo Piano annuale 2019 il contributo per il secondo dei due stralci di intervento previsti pari ad € 2.000.000,00.

Pertanto, si ritiene necessario procedere urgentemente all'affidamento del servizio di redazione del progetto definitivo-esecutivo finalizzato al miglioramento sismico del secondo stralcio riguardante il corpo di fabbrica adiacente a via Caula ed ospitante le aule didattiche così come illustrato nel sopraccitato Studio di Fattibilità Tecnico-economica, studio che si mette a disposizione del Professionista concorrente.

Si precisa che il Professionista dovrà coordinare il progetto del secondo stralcio con l'intervento previsto al primo stralcio di lavori. In particolare, dovrà predisporre la valutazione della sicurezza per l'intero immobile considerando quanto previsto nello studio di fattibilità riguardo alla necessità di realizzare il giunto tra i corpi di fabbrica "A – laboratori" "B – aule" e "C – palestra". Dovrà pertanto progettare il giunto sismico e produrre la valutazione del complesso edilizio, precedente all'introduzione del giunto.

Le prestazioni oggetto del presente incarico sono state individuate in relazione alle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali individuate in base alla Tavola Z-1 allegata al D.M. 17/06/2016, secondo la tabella di seguito riportata:

ID Opere	Destinazione Funzionale	Importo Lavori
S03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative – importo presunto dei lavori strutturali	1.090.000 €
E20	Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti – importo presunto dei lavori edili	310.000 €

S03-E20	Importo presunto dei lavori (<i>quotaparte degli importi precedenti</i>) necessari per garantire la resistenza / reazione al fuoco / compartimentazione antincendio – relativo alla prestazione QbII.18	100.000 €
S03	Strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative (<i>quotaparte degli importi precedenti</i>) – importo presunto dei lavori relativi al giunto sismico	100.000 €

Art. 2 CONTENUTI DELLA PRESTAZIONE

Le prestazioni richieste, relative alla progettazione degli interventi di miglioramento/adequamento sismico, nello specifico sono le seguenti:

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA STRUTTURALE ED ARCHITETTONICA:

l'attività comporterà un confronto con l'ufficio tecnico della Provincia in merito alle soluzioni tecniche adottate, l'acquisizione dei pareri e autorizzazioni da parte degli Enti preposti (Regione, Comune, VVF, Ausl ecc.) e la redazione degli elaborati richiesti per ciascun livello di progetto. Questi ultimi sono di seguito indicati, in modo puntuale, in relazione alla fase progettuale.

La prestazione di cui al precedente punto dovrà essere condotta nel pieno rispetto di quanto previsto agli artt. dal 24 al 43 del DPR 207/2010 e delle norme tecniche vigenti con particolare riferimento alla Legge 122/2012, D.M 14/01/2018 e L.R Emilia Romagna n.19/2008.

Si precisa inoltre che il Professionista dovrà interfacciarsi con il Professionista incaricato della progettazione degli impianti idraulici ed elettrici, nonché con il Professionista incaricato del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.

Il coordinamento generale della progettazione, in ogni caso, rimane in capo all'amministrazione provinciale, che provvederà a nominare tra i propri dipendenti la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche di cui all'art. 24 comma 5 del D.Lgs. 50/16.

Gli elaborati da produrre sono i seguenti (facendo riferimento all'art. 23 comma 7 e comma 8 del D.Lgs. 50/2016):

- Rilievo dei manufatti esistenti;
- Relazione geotecnica;
- Relazione generale;
- Relazioni tecniche, specialistiche e di calcolo;
- Relazioni interferenze e materiali;
- Elaborati grafici, comprensivi di piante, sezioni prospetti, planimetria, illustranti lo stato di fatto e di progetto così come l'evidenza delle variazioni;
- Elaborati grafici di dettaglio, comprensivi dei particolari costruttivi;
- Computo metrico estimativo, elenco prezzi unitari comprensivo di eventuale analisi, quadro incidenza percentuale manodopera;
- Elaborati di progettazione antincendio, nel caso di modifiche a strutture ed opere edili incidenti sul Certificato di Prevenzione Incendi.

Dovranno essere predisposti tutti gli elaborati necessari alla presentazione dell'istanza di autorizzazione sismica, nel numero e forma richieste dalla competente Struttura Tecnica Sismica.

Per tutti i livelli di progettazione l'affidatario dell'incarico si impegna a rendere disponibili i servizi richiesti intervenendo direttamente e con strutture proprie ed in piena autonomia.

Gli elaborati grafici saranno forniti su supporto informatico DWG, mentre i restanti documenti saranno forniti su supporto WORD ed EXCEL in ambiente WINDOWS.

Il progettista incaricato, unitamente al progetto in formato cartaceo e su supporto informatico, dovrà produrre obbligatoriamente all'Amministrazione anche un file in formato elettronico digitale "standard six" importabile nel sistema informativo di contabilità cantieri e direzionale "S.T.R Vision CPM" in uso alla Provincia, contenente i dati del computo metrico e dell'elenco prezzi.

Per la progettazione di cui ai precedenti articoli, il progettista incaricato, fornirà n° 3 copie cartacee ed una copia riproducibile nei formati indicati.

All'atto della consegna, che dovrà avvenire con lettera firmata dal professionista incaricato, il Responsabile del Procedimento, in contraddittorio con il professionista, provvederà alla verifica formale della completezza degli elaborati di progetto in ogni sua fase ed alla contestuale redazione di verbale di verifica dei contenuti.

I soggetti interessati devono essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori ed avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso e di avere verificato le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione della proposta economica.

Il soggetto incaricato nello svolgimento dei servizi sopraccitati, dovrà attenersi scrupolosamente alle norme tecniche CEI ed alle norme UNI in vigore, al DPR 207/2010 (per le parti ancora in vigore), alle norme tecniche Comunali e Regionali attualmente in vigore, alle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro e ad ogni riferimento normativo e legislativo applicabile al contesto oltre ai criteri minimi ambientali stabiliti nel D.M. 11/01/2017 (All.2).

Il soggetto dichiara, con la sottoscrizione del presente disciplinare, di non essere dipendente di una pubblica amministrazione né di avere in corso una qualsiasi causa di incompatibilità o inconferibilità relativa al presente contratto. E' facoltà della Provincia di Modena ridurre a suo insindacabile giudizio i contenuti della prestazione senza che il professionista affidatario possa accampare alcun compenso oltre a quanto relativo alle prestazioni già prodotte.

Art. 3 COMPENSO

Il compenso per la prestazione di cui all'art. 1), secondo i contenuti fissati al precedente art. 2), omnicomprensivo di ogni spesa a carico del professionista, è pari a **€ 23.432,80 oltre ad € 937,31 per CNPAIA (4%) ed € 5.361,42 per I.V.A al 22% per un totale complessivo di € 29.731,54**

Il corrispettivo è stato calcolato utilizzando come criterio di riferimento il DM 17/06/2016, riparametrandolo in funzione del tipo di intervento ed in base alle specifiche condizioni operative.

Art. 4 TERMINE DI ESECUZIONE E PENALI

L'espletamento della prestazione in oggetto viene stabilito nei seguenti termini massimi contrattuali:

- **35 (trentacinque) gg** per la predisposizione e consegna degli elaborati relativi alla pratica di autorizzazione sismica;
- **15 (quindici) gg** per la predisposizione e consegna degli elaborati relativi al progetto esecutivo.

Tali termini decorreranno dalla comunicazione di aggiudicazione del servizio (verbale di avvio dell'esecuzione del servizio stesso). Costituiranno proroghe ai termini fissati a questi tempi, per quanto non specificato, le tempistiche relative al rilascio di pareri ed autorizzazioni.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione della prestazione, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'**1 per mille** dell'importo netto contrattuale. La penale verrà contabilizzata in detrazione all'importo della in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'ipotesi di risoluzione contrattuale.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Qualora il ritardo superi comunque il termine di 10 (dieci) giorni rispetto ai tempi contrattuali, come sopra stabilita, l'Amministrazione può provvedere senza alcuna formalità alla immediata risoluzione contrattuale e alla esecuzione del contratto a mezzo di altro professionista di fiducia, con esecuzione in danno al professionista inadempiente senza che lo stesso abbia più nulla a pretendere. Sono dovuti dal professionista i danni subiti dall'Amministrazione in seguito a risoluzione contrattuale, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del contratto affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni l'Amministrazione può trattenere qualsiasi somma maturata a credito del professionista in ragione della progettazione eseguita.

Art. 5 MODIFICHE CONTRATTUALI

E' inclusa nella prestazione qualsiasi modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria per manifesta carenza degli elaborati progettuali presentati, ovvero per l'adeguamento a prescrizioni da parte degli organismi preposti all'approvazione del progetto.

Si precisa inoltre che l'aumento o la diminuzione dell'importo dei lavori progettati non superiore al 20% di quanto presunto dal progetto preliminare, non comporterà revisione del compenso così come indicato al precedente art. 3, che si intende pertanto omnicomprensivo.

Art. 6 PAGAMENTI

Il corrispettivo sarà liquidato in una unica soluzione, all'approvazione del progetto definitivo-escutivo da parte dell'organo competente. I compensi saranno corrisposti dietro presentazione di regolare fattura elettronica recante obbligatoriamente il codice CIG, dopo che la Provincia di Modena avrà espletato le relative procedure di liquidazione.

Art. 7 ELEMENTI DISTINTIVI DELL'APPALTO

Per il presente appalto è escluso qualsiasi vincolo di subordinazione gerarchica. Il professionista affidatario dovrà possedere la necessaria organizzazione professionale e gli strumenti indispensabili per lo svolgimento dell'appalto.

Il professionista affidatario è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di appalto e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'appalto.

Art. 8 COLLABORATORI E CONSULENTI

Il professionista affidatario è autorizzato ad avvalersi di collaboratori e consulenti da lui stesso indicati, comunicati preventivamente all'Amministrazione. Il professionista (singolo – associato – società professionali, società di progettazione o il mandatario del raggruppamento temporaneo) deve indicare le persone che costituiscono il gruppo di lavoro e si impegna a mantenere ferma la composizione del gruppo di progettazione per tutta la durata dell'appalto.

Il Professionista affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

I relativi compensi sono compresi nell'ammontare di cui al precedente art. 3, i collaboratori e consulenti potranno figurare nei titoli degli elaborati per le prestazioni di loro competenza.

Il professionista potrà altresì collaborare con le strutture interne dell'Amministrazione, previo accordo con il Responsabile del Procedimento.

Art. 9 ASSICURAZIONI E CAUZIONI

Prima della stipulazione del contratto, l'affidatario dovrà produrre la dichiarazione di impegno a rilasciare apposita copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza (progettazione) mediante la costituzione della polizza del progettista di cui all'art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 che dovrà essere presentata al momento della consegna del progetto definitivo-esecutivo.

Tale polizza dovrà coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo-esecutivo che potrebbero determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione o maggiori costi di massima pari almeno al 10% dei lavori progettati da presentarsi alla data di approvazione del progetto posto a base di gara e/o esecutivo, per tutta la durata dei lavori fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 rilasciata da istituti bancari o assicurativi o agenzie all'uopo autorizzate ad operare nel ramo cauzioni.

Data l'entità dell'incarico, si ritiene di esonerare l'affidatario dalla costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Conseguentemente viene richiesto un ulteriore sconto sul prezzo di aggiudicazione, da computarsi, in detrazione, al pagamento del compenso.

Art. 10 TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per le finalità del presente procedimento e conservati fino alla conclusione dello stesso.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ed in attuazione del Regolamento UE 679/2016 sono contenute nel "Documento Privacy" di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell'Area lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel Sito Internet dell'Ente www.provincia.modena.it sezione "Trasparenza, valutazione e merito".

Il Professionista autorizza la Provincia di Modena ad attivare il diritto di accesso, ai sensi e secondo le modalità stabilite nell'art. 13 del D.Lgs. 163/2006 nonché dalle disposizioni della Legge n. 241/1990, da parte dei concorrenti, agli atti ed alle informazioni fornite ed inerenti il presente affidamento e che non costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Art. 11 CONTROVERSIE

Per quanto non esplicitamente previsto nelle presenti condizioni, si fa riferimento alle norme del Codice Civile (art. 2222 e seguenti) in materia di prestazione d'opera intellettuale ed al D.Lgs. 18 Aprile 2017 n.50.

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere per l'interpretazione ed esecuzione del presente appalto che non potesse avere risolto in via amministrativa, sarà competente il foro di Modena, rinunciando pertanto espressamente alla competenza di qualsiasi altro foro.

Art. 12 RECESSO DALL'APPALTO

Il recesso dall'appalto da parte del progettista, nell'esecuzione delle attività elencate al precedente art. 2, salvo gravi e giustificati motivi, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso, salvo l'eventuale rivalsa per l'Amministrazione per i danni provocati.

L'Amministrazione Provinciale si riserva il diritto di risolvere, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento della presente procedura, il presente contratto senza alcun obbligo risarcitorio e senza preavviso alcuno ex art. 2237 del Codice Civile, fermo restando il rimborso al prestatore d'opera delle spese sostenute e il pagamento del compenso per l'opera svolta.

Fuori dei casi di impossibilità sopravvenuta della prestazione e della risoluzione per inadempimento di cui agli artt. 1463 e 1453 del Codice Civile, qualora il prestatore d'opera receda dal presente appalto, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 25% della differenza tra il compenso complessivamente percepito fino al momento del recesso e quello che sarebbe stato percepito ad avvenuto esaurimento dell'appalto.

Art. 13 VALIDITA' DELLA PROPOSTA E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente disciplinare è impegnativo per il professionista affidatario dopo la presentazione dell'offerta, mentre per l'Amministrazione Provinciale lo diverrà solo dopo la firma del contratto. Il contratto sarà stipulato in forma elettronica tramite la piattaforma SATER di Intercent - ER previa corresponsione dell'imposta di bollo. Altre eventuali spese relative alla stipula del contratto sono a carico del professionista affidatario.

Art.14 ADEMPIMENTI EX LEGGE N.136/2010

L'affidatario dichiara di ben conoscere ed accettare tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla legge 13.08.2010 n. 136. Ai sensi dell'art.3 comma 7 della Legge n.136/2010 provvederà a comunicare le coordinate bancarie riferite al conto corrente dedicato sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti. L'affidatario si impegna, altresì, a comunicare alla Provincia di Modena ogni variazione relativa alle notizie fornite sopra entro sette giorni dal verificarsi dell'evento modificativo.

Ogni transazione posta in essere e relativa al presente contratto dovrà indicare il Codice C.I.G. come previsto dall'art.3 comma 5 della Legge n.136/2010. Ai sensi dell'art.3 comma 8 della predetta legge, il presente contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dallo stesso contratto vengano eseguite senza avvalersi di Istituti bancari o della Società Poste italiane S.p.A. ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 15 DISPOSIZIONI FINALI - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rimanda alla vigente normativa in materia di affidamenti di progettazione e tecnici ai sensi del D.Lgs. n° 50/2016 ed alle norme del Codice civile. L'affidatario, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente tali norme impegnandosi all'osservanza delle stesse.



Provincia di Modena

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Contabilità straordinaria

Determinazione n. 141 del 14/11/2019

Proposta n. 1586/2019 - Area Lavori Pubblici - Lavori speciali coordinamento generale edilizia

OGGETTO: I.T.I.S. "E. FERMI" DI MODENA. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO. SECONDO STRALCIO. SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA STRUTTURALE ED ARCHITETTONICA, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. CUP G99F18000520001 - CIG ZD02A47D5A

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 19/11/2019

Il Dirigente
LEONELLI FABIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)